



OGGETTO GARA: Procedura di affidamento in concessione del servizio di riqualificazione e gestione dell'impianto di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Vasto - **RISPOSTE ALLE RICHIESTE DI CHIARIMENTO.**

CIG: BC99A412A3

CUP: I34H26000030007

STAZIONE APPALTANTE: Consorzio di Bonifica Centro Saline-Pescara-Alento-Foro

AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Comune di Vasto

Chiarimento n. 1: Istanza motivata di proroga del termine di presentazione delle offerte

Buongiorno,

con la presente si formula istanza motivata di proroga del termine di presentazione delle offerte, attualmente fissato al 07/09/2026, per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi, per le ragioni di seguito esposte.

1. Complessità dell'offerta richiesta e proporzionalità dei termini ai sensi dell'art. 92 del Codice.

L'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023 impone alle stazioni appaltanti di fissare termini per la ricezione delle offerte tenendo conto della complessità dell'appalto e del tempo necessario alla loro preparazione. La procedura in oggetto presenta un livello di complessità del tutto peculiare: si tratta di una concessione venticinquennale di valore complessivo pari a € 24.698.250, con investimenti interamente a carico del Concessionario, che richiede la predisposizione di un'offerta articolata su progettazione, gestione e finanza di progetto. Il termine attualmente previsto non risulta proporzionato agli adempimenti richiesti, come di seguito dettagliato.

2. Piano Economico Finanziario asseverato.

Ai sensi dell'art. 183 e ss. Del Codice e del punto 17 del Disciplinare, l'offerta deve contenere un PEF asseverato da un istituto bancario o da una società di revisione, corredato da relazione illustrativa comprensiva di VAN, TIR, WACC di settore e indici di sostenibilità e bancabilità del debito secondo le Linee Guida MEF/ANAC. L'istruttoria di asseverazione presso gli istituti bancari e le società di revisione richiede, per prassi consolidata e per tempi tecnici non governabili dall'operatore economico, un periodo di norma non inferiore a 2-3 settimane, che decorre peraltro solo a valle della definizione delle varianti migliorative e del relativo dimensionamento economico. Tale circostanza, da sola, rende il termine attuale oggettivamente incompatibile con la predisposizione di un'offerta seria, ponderata e sostenibile.



3. Livello di definizione richiesto per l'offerta tecnica.

Il Disciplinare richiede che le varianti migliorative abbiano un livello di definizione pari a quello del progetto posto a base di gara. L'offerta tecnica comprende inoltre, tra l'altro: la progettazione di soluzioni illuminotecniche monumentali per cinque distinti contesti di pregio storico-artistico (Castello Caldoresco, Chiesa di San Michele Arcangelo, Chiesa di Maria SS. del Carmine, Chiesa della Madonna Addolorata, Corso Nuovo Italia), ciascuno oggetto di autonoma valutazione fino a 6 punti; la redazione del bilancio materico ai sensi dell'art. 4.6.1 dei CAM Servizi IP; il computo metrico estimativo degli interventi migliorativi, il quadro economico e l'elenco prezzi. Tali elaborazioni presuppongono rilievi puntuali sul territorio e sugli impianti, campagne di misura illuminotecnica in orario notturno e approfondimenti progettuali sui contesti vincolati, attività che richiedono tempi fisiologici incompressibili.

4. Sopralluoghi e conoscenza dello stato dei luoghi.

Benché il sopralluogo non sia obbligatorio, la bozza di convenzione pone a carico del Concessionario la piena conoscenza dello stato di fatto e di diritto dei luoghi, con espressa preclusione di successive eccezioni e pretese risarcitorie. La serietà dell'offerta impone quindi rilievi accurati della consistenza impiantistica, dei quadri elettrici e dei punti di fornitura, ulteriormente incidenti sulla tempistica di predisposizione.

5. Concomitanza con il periodo feriale.

I termini di gara ricadono in larga parte nel mese di agosto, periodo di chiusura o ridotta operatività degli istituti bancari, delle società di revisione, degli enti certificatori e dei fornitori di tecnologia, degli studi di progettazione con oggettiva compressione dei tempi utili effettivi ben oltre il dato formale del calendario.

6. Favor participationis e interesse pubblico.

La proroga richiesta risponde all'interesse della stessa Amministrazione: termini congrui ampliano la platea dei concorrenti, elevano la qualità tecnica delle proposte, riducono il rischio di offerte non adeguatamente ponderate e di contenzioso, in coerenza con i principi del risultato e dell'accesso al mercato di cui agli artt. 1 e 3 del Codice. Si evidenzia inoltre che la proroga del termine, disposta prima della scadenza e con adeguata pubblicità, non comporta alcun pregiudizio per la par condicio dei concorrenti.

Tutto ciò premesso, la scrivente chiede che codesta Stazione Appaltante voglia disporre la proroga del termine di presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 45 (giorni) giorni naturali e consecutivi, con corrispondente differimento della prima seduta pubblica e dei termini per la presentazione dei quesiti, dandone comunicazione mediante i canali di cui al punto 2.3 del

Disciplinare.

In subordine, ove il termine richiesto non fosse integralmente accoglibile, si chiede comunque il



differimento nella misura massima ritenuta compatibile con il cronoprogramma della procedura. Si ringrazia per l'attenzione e si resta a disposizione per ogni chiarimento.

Risposta n. 1:

In riferimento all'istanza formulata da codesto Operatore Economico, con la quale viene richiesta una proroga del termine per la presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 45 giorni naturali e consecutivi, si comunica che, all'esito delle valutazioni effettuate, non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione e delle attività richieste agli operatori economici per la predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Le circostanze rappresentate nell'istanza – con particolare riferimento alla complessità dell'offerta tecnica, alla predisposizione e asseverazione del Piano Economico Finanziario, all'elaborazione delle soluzioni illuminotecniche, alla conoscenza dello stato dei luoghi e alla collocazione temporale della procedura nel periodo estivo – attengono, infatti, ad elementi già previsti e conoscibili sin dalla pubblicazione della documentazione di gara e dei quali la Stazione Appaltante ha tenuto conto nella determinazione del termine assegnato.

Con specifico riferimento alle soluzioni illuminotecniche monumentali richiamate nell'istanza, si precisa che il livello di approfondimento richiesto agli operatori economici è quello risultante dalla lex specialis.

Il criterio 1.5 del punto 18.1 del Disciplinare prevede, infatti, che le soluzioni proposte siano valutate in relazione al grado di innovazione e alla capacità di generare una valorizzazione significativa degli immobili e delle aree di pregio individuate, attraverso l'impiego di approcci progettuali evoluti e di elevata qualità, tenendo conto, in particolare, della capacità delle proposte di introdurre elementi distintivi e qualificanti, migliorare la percezione, l'identità e l'attrattività dei contesti interessati e conseguire un elevato livello di integrazione tra componente



illuminotecnica e architettonica.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, il riferimento resta pertanto costituito dalle prescrizioni e dai criteri contenuti nella documentazione di gara, senza che il presente riscontro introduca requisiti o livelli di elaborazione ulteriori.

Resta nella facoltà di ciascun concorrente effettuare ulteriori elaborazioni, attività o approfondimenti ritenuti opportuni ai fini della migliore formulazione della propria proposta; tali attività costituiscono, tuttavia, autonome scelte tecniche e organizzative dell'operatore economico e non possono costituire, di per sé, motivo per il differimento della scadenza stabilita per la generalità dei concorrenti.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento al Piano Economico Finanziario asseverato. La sua predisposizione e i relativi adempimenti erano espressamente previsti dalla documentazione di gara sin dalla pubblicazione della procedura e sono stati, pertanto, considerati nella definizione del termine. Le tempistiche organizzative dei soggetti terzi eventualmente coinvolti dall'operatore economico nella predisposizione o nell'asseverazione del PEF appartengono alla sfera organizzativa del concorrente e non rappresentano circostanze sopravvenute riferibili alla procedura.

Quanto alla conoscenza dello stato dei luoghi, si evidenzia che il sopralluogo non è previsto dalla lex specialis quale adempimento obbligatorio ai fini della partecipazione. L'effettuazione di ulteriori sopralluoghi, rilievi o approfondimenti ritenuti opportuni dall'operatore economico costituisce, pertanto, una scelta rimessa alla relativa autonomia tecnica e organizzativa.

Parimenti, la circostanza che parte del periodo assegnato per la predisposizione delle offerte ricada nel mese di agosto era nota sin dalla pubblicazione della procedura e non costituisce, di per sé, un elemento sopravvenuto idoneo a determinare la necessità di un differimento del termine.

Più in generale, le esigenze organizzative proprie del singolo concorrente, comprese quelle relative alle tempistiche di professionisti, istituti finanziari, società di revisione o altri soggetti eventualmente coinvolti nella preparazione dell'offerta, non possono rappresentare autonomamente il parametro per rideterminare i termini della procedura, che devono essere valutati dalla Stazione Appaltante in termini generali e uniformi rispetto alla complessiva platea dei potenziali concorrenti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e le circostanze rappresentate non appaiono riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un ulteriore differimento non inferiore a 45 giorni non risulta, pertanto, supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere inadeguato il termine originariamente stabilito, risolvendosi prevalentemente nella rappresentazione di esigenze organizzative e di approfondimento proprie dell'operatore economico.

In base alle considerazioni esposte, si ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre ad essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sia stato



determinato tenendo conto della natura e della complessità della procedura e degli adempimenti necessari alla predisposizione dell'offerta e risultati, pertanto, adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

L'esigenza di favorire la più ampia partecipazione, richiamata nell'istanza, è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento della procedura; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico.

Per le ragioni esposte, l'istanza di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 2: Richiesta proroga

Spett.le Stazione Appaltante,

in riferimento alla procedura in oggetto, al fine di predisporre un'offerta tecnico-economica che risponda pienamente alle esigenze di codesto rispettabile Ente, considerata la complessità del progetto, che richiede ulteriori approfondimenti e analisi dei dati tecnici, si richiede una proroga dei termini di consegna di almeno 30 giorni.

Si ritiene che una scelta positiva in tal senso non possa che ritenersi garante del principio del favor participationis tra i concorrenti.

In attesa di un cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 2:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene domandato un differimento di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte, si comunica che, sulla base degli elementi rappresentati e delle valutazioni effettuate, la richiesta non può essere accolta.

Si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima. La sua determinazione è stata effettuata dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del medesimo decreto, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione e delle attività richieste agli operatori economici ai fini della predisposizione delle offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.



La complessità della procedura e la necessità di effettuare gli approfondimenti e le analisi dei dati tecnici richiamati nella richiesta attengono ad elementi già desumibili dalla documentazione di gara sin dalla relativa pubblicazione e già considerati dalla Stazione Appaltante nella determinazione del termine assegnato.

Eventuali ulteriori attività e approfondimenti che il singolo operatore economico ritenga opportuno svolgere ai fini della migliore formulazione della propria offerta attengono alle proprie scelte tecniche e organizzative e non costituiscono, di per sé, presupposto per il differimento della scadenza stabilita per la generalità dei concorrenti.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine.

L'esigenza di favorire la più ampia partecipazione, richiamata nella richiesta, è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento dell'azione amministrativa; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico.

Per le ragioni esposte, la richiesta di differimento di almeno 30 giorni non può essere accolta.

Chiarimento n. 3: Istanza di proroga

Spett.le Amministrazione,

la scrivente Società, intenzionata a partecipare alla procedura in oggetto, formula con la presente ISTANZA DI PROROGA

del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato per il giorno 7 settembre 2026, per le ragioni di seguito illustrate:

CONSIDERATE

- la complessità, l'importanza e la natura articolata delle prestazioni oggetto della procedura, nonché l'entità delle medesime;
- la pubblicazione del bando di gara in un periodo feriale, concomitante con la chiusura estiva delle aziende;
- la necessità di formulare richieste di chiarimento e di riceverne riscontro in tempo utile per l'elaborazione della proposta;
- la necessità di garantire un'offerta ben strutturata sul piano economico e tecnico, nel rispetto delle norme di qualità e sicurezza, anche previa selezione e valutazione dei fornitori più idonei presenti sul mercato;
- l'opportunità di costituire una compagine di imprese in possesso di adeguata qualificazione, idonea a soddisfare al meglio le richieste del Committente in relazione alle diverse componenti del servizio;

SI CHIEDE

la proroga di tutti i termini di gara di almeno 45 (quarantacinque) giorni rispetto alle scadenze inizialmente previste.



Rimanendo in attesa di un Vs. cortese riscontro, porgiamo distinti saluti.

Risposta n. 3:

In riferimento all'istanza formulata da codesto Operatore Economico, con la quale viene richiesta la proroga di tutti i termini di gara per almeno 45 giorni rispetto alle scadenze originariamente previste, si comunica che, all'esito delle valutazioni effettuate, non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione e delle attività richieste agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

La complessità, l'importanza e la natura articolata delle prestazioni, nonché l'entità della concessione, richiamate nell'istanza, costituiscono elementi propri della procedura, risultanti dalla documentazione di gara sin dalla relativa pubblicazione e già considerati nella determinazione del termine assegnato.

Quanto alla dedotta collocazione temporale della procedura nel periodo estivo, si evidenzia che tale circostanza era nota sin dalla pubblicazione della gara ed è stata considerata nell'ambito della complessiva determinazione del termine per la presentazione delle offerte. Eventuali periodi di chiusura aziendale o di ridotta operatività nel mese di agosto attengono alle autonome modalità organizzative dei singoli operatori economici e dei soggetti dagli stessi eventualmente coinvolti e non costituiscono, di per sé, circostanze oggettive o sopravvenute idonee a determinare la necessità di un differimento del termine.

Con riferimento alla rappresentata necessità di formulare richieste di chiarimento e di riceverne riscontro in tempo utile per l'elaborazione della proposta, si evidenzia che la possibilità di richiedere chiarimenti costituisce ordinario strumento previsto dalla lex specialis e posto a



disposizione, a parità di condizioni, di tutti gli operatori economici interessati alla procedura.

L'esercizio di tale facoltà non determina, di per sé, la necessità di differire il termine per la presentazione delle offerte, ferma restando l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 92 del D.Lgs. 36/2023 qualora ricorrano le circostanze ivi contemplate.

Parimenti, le attività necessarie alla predisposizione di un'offerta adeguatamente strutturata sotto il profilo tecnico ed economico, nonché quelle relative alla selezione e valutazione dei fornitori ritenuti più idonei, costituiscono attività ordinariamente connesse alla partecipazione alla procedura e devono essere organizzate dal concorrente nell'ambito del termine stabilito dalla lex specialis.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla prospettata opportunità di costituire una compagine di imprese dotata delle qualificazioni ritenute più adeguate. La scelta della forma e delle modalità di partecipazione alla procedura, nonché l'individuazione degli eventuali soggetti con i quali concorrere, attengono alla sfera organizzativa dell'operatore economico e non costituiscono, di per sé, circostanze oggettive riferibili alla procedura tali da determinare la necessità di rideterminare i termini stabiliti per la generalità dei concorrenti.

Più in generale, le esigenze organizzative proprie del singolo operatore economico, comprese quelle connesse all'individuazione e al coinvolgimento di fornitori, partner, professionisti o altri soggetti ritenuti necessari od opportuni per la predisposizione dell'offerta, non possono costituire autonomamente il parametro per la rideterminazione dei termini della procedura, i quali devono essere valutati dalla Stazione Appaltante in termini generali e uniformi rispetto alla complessiva platea dei potenziali concorrenti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un differimento di almeno 45 giorni non risulta, pertanto, supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere inadeguato il termine originariamente stabilito, risolvendosi essenzialmente nella rappresentazione di esigenze organizzative e di approfondimento proprie dell'operatore economico.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre ad essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sia stato determinato tenendo conto della natura e della complessità della procedura e delle attività necessarie alla predisposizione dell'offerta e risulti, pertanto, adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

L'esigenza di assicurare la più ampia partecipazione è stata ponderata unitamente ai principi di



parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento dell'azione amministrativa; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di differire i termini originariamente stabiliti. Per le ragioni esposte, l'istanza di proroga non può essere accolta. Resta confermato il termine del 7 settembre 2026 per la presentazione delle offerte.

Chiarimento n. 4: Chiarimento offerta tecnica

OFFERTA TECNICA_ relazione ed elaborati grafici

Il disciplinare di gara a pag. 21 esplicita le modalità di predisposizione dell'offerta tecnica, si chiede conferma che, per ciascun criterio di cui all'articolo 16.1, è possibile produrre n.20 allegati, composti ciascuno complessivamente da un massimo di 20 facciate in formato A3.

Risposta n. 4:

Si chiarisce che il Disciplinare di gara non prevede un limite massimo di facciate per la parte descrittiva e testuale dell'offerta tecnica.

Il limite quantitativo espressamente previsto è riferito agli elaborati grafici e alle rappresentazioni fotografiche che, complessivamente considerati nell'ambito dell'intera offerta tecnica, potranno essere costituiti da un massimo di n. 20 facciate in formato A3.

Le predette n. 20 facciate costituiscono pertanto il limite massimo complessivo della componente grafica e fotografica dell'intera offerta tecnica e potranno essere liberamente articolate dal concorrente tra i diversi criteri e sub-criteri di valutazione.

Resta fermo che tutti i documenti costituenti l'offerta dovranno rispettare le modalità di predisposizione stabilite dal Disciplinare e risultare chiari, leggibili e idonei a consentire alla Commissione la compiuta valutazione delle soluzioni proposte.

Chiarimento n. 5: Chiarimento requisiti rti

REQUISITI DI CAPACITA' ECONOMICA E FINANZIARIA ART. 6.4 _INDICAZIONI PER RTI

Considerato che, l'art. 6.4 il disciplinare di gara non disciplina, in caso di partecipazione in RTI, il possesso dei seguenti requisiti:

Art.6.2 requisiti capacità economica finanziaria

Lett c) Capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto;



Art.6.2 requisiti capacità economica finanziaria

Lett . d) Esecuzione negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto

si chiede conferma

che in caso, di partecipazione in RTI, gli stessi requisiti di cui sopra, debbano essere soddisfatti dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Risposta n. 5:

Si conferma, nei termini di seguito precisati.

Come espressamente richiamato dal Disciplinare di gara al paragrafo relativo ai "Requisiti di capacità economica e finanziaria", trova applicazione l'art. 33 dell'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023. In particolare, ai sensi del comma 4 del predetto articolo, qualora il concorrente sia costituito da un raggruppamento temporaneo, i requisiti previsti dal comma 1 devono essere posseduti complessivamente dal raggruppamento, fermo restando che ciascun componente deve possedere una percentuale non inferiore al 10 per cento dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del medesimo comma 1.

Pertanto, il requisito relativo al capitale sociale non inferiore a un ventesimo dell'investimento previsto deve essere posseduto complessivamente dal raggruppamento, fermo restando il possesso, da parte di ciascun componente, di una quota non inferiore al 10 per cento del requisito medesimo.

Il requisito relativo allo svolgimento negli ultimi cinque anni di servizi affini a quello previsto dall'intervento, per l'importo richiesto dal Disciplinare, deve invece essere posseduto complessivamente dal raggruppamento.

Chiarimento n. 6: Chiarimento _proroga

PROROGA

Preso atto che, al momento, la data di scadenza di presentazione delle offerte è il 07 settembre 2026, tenuto conto dell'attuale periodo estivo e che risulta difficoltoso reperire i documenti di gara quali cauzioni e pef asseverato e considerando altresì che tali elaborati sono propedeutici per la redazione dell'offerta tecnica ed economica

si richiede

un congruo periodo di proroga di circa 35 giorni ai fini della presentazione delle offerte.



Risposta n. 6:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene richiesto un differimento di circa 35 giorni del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, all'esito delle valutazioni effettuate, non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione, nonché delle attività e degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Con specifico riferimento alle difficoltà rappresentate in ordine al reperimento della documentazione relativa alla cauzione e al PEF asseverato, si rileva che tali adempimenti risultano previsti dalla documentazione di gara sin dalla pubblicazione della procedura e sono stati, pertanto, considerati dalla Stazione Appaltante nell'ambito della determinazione del termine assegnato.

Le tempistiche necessarie per l'interlocuzione con gli istituti, gli intermediari e gli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti nel rilascio della garanzia e nell'asseverazione del PEF attengono alle modalità organizzative del singolo operatore economico e non costituiscono, di per sé, circostanze sopravvenute riferibili alla procedura idonee a determinare la necessità di un differimento del termine stabilito per la generalità dei concorrenti.

Quanto alla dedotta collocazione temporale della procedura nel periodo estivo, tale circostanza era nota sin dalla pubblicazione della gara ed è stata considerata dalla Stazione Appaltante nell'ambito della complessiva determinazione del termine per la presentazione delle offerte. Eventuali periodi di chiusura o di ridotta operatività dei soggetti dei quali l'operatore economico intenda avvalersi attengono alle rispettive modalità organizzative e non costituiscono, di per sé,



circostanze oggettive o sopravvenute idonee a determinare la necessità di un differimento del termine.

Più in generale, le esigenze organizzative proprie del singolo concorrente e dei soggetti dallo stesso coinvolti nella predisposizione della documentazione amministrativa, tecnica ed economico-finanziaria non possono rappresentare autonomamente il parametro per la rideterminazione dei termini della procedura, i quali devono essere valutati dalla Stazione Appaltante in termini generali e uniformi rispetto alla complessiva platea dei potenziali concorrenti, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e concorrenza.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un ulteriore differimento di circa 35 giorni non risulta, pertanto, supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere inadeguato il termine originariamente stabilito.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre ad essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sia stato determinato tenendo conto della natura e della complessità della procedura e degli adempimenti necessari alla predisposizione dell'offerta e risulti, pertanto, adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto. Per le ragioni esposte, la richiesta di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 7: Chiarimento _ ccnl impiegato nella concessione

CCNL IMPIEGATO NELLA CONCESSIONE

Premesso che, a pag. 7 del disciplinare di gara, viene riportato quanto segue:

ai sensi dell'articolo 11 comma 2 e 41 comma 13 del Codice, i Contratti Collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella Concessione risultano essere: CCNL Pulizia, facility management, servizi integrati - [K05]

si chiede conferma

che quanto riportato non è conforme alle prestazioni oggetto dell'appalto e pertanto risulta un mero rifiuto ed il contratto collettivo applicabile al personale dipendente è quello industria metalmeccanica C011, come da voi indicato all'art.3, ultimo capoverso, in relazione ai costi della manodopera.



Risposta n. 7:

Si chiarisce che il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 è quello indicato nel Disciplinare di gara con riferimento al settore "Pulizia, facility management, servizi integrati".

Gli eventuali riferimenti, presenti nella documentazione di gara, a differenti contratti collettivi, tra cui quelli relativi ai settori Metalmeccanico e Utility, sono stati utilizzati ai fini della determinazione e della stima dei costi della manodopera connessi alle diverse tipologie di prestazioni e lavorazioni considerate e non modificano l'individuazione del CCNL di riferimento effettuata nel Disciplinare ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di equivalenza delle tutele economiche e normative e secondo le modalità previste dal Disciplinare di gara.

Chiarimento n. 8: Chiarimento_ documentazione progettista

Progettista esterno indicato _documentazione da produrre

-Premesso che l'operatore economico può avvalersi di progettisti qualificati, esterni all'organizzazione, specificando tale opzione, nel modello A "domanda di partecipazione" (quarta alternativa);

_ considerato che viene richiesta, per lo stesso progettista individuato, la presentazione del dgue e della domanda da predisporre sul modello A1;

-tenuto conto altresì che tra i documenti di gara non è presente il modello A1;

Si chiede

di mettere a disposizione il modello A1 evidenziato.

Risposta n. 8:

Si chiarisce che il richiamo al "Modello A1" è stato utilizzato al solo fine di distinguere la domanda/dichiarazione riferita al progettista qualificato esterno dal "Modello A" messo a disposizione degli operatori economici per la domanda di partecipazione.

I modelli messi a disposizione dalla Stazione Appaltante costituiscono infatti strumenti di supporto e guida alla compilazione e non assumono carattere vincolante quanto alla forma da utilizzare.

Pertanto, il progettista qualificato esterno potrà rendere le dichiarazioni richieste mediante propria istanza/dichiarazione, redatta anche in forma libera, purché la stessa contenga tutte le



informazioni e le dichiarazioni richieste dal Disciplinare di gara e dalla normativa applicabile e consenta l'esatta e inequivoca identificazione del soggetto dichiarante e del relativo ruolo nell'ambito della procedura.

Resta ferma la necessità di produrre il DGUE e la restante documentazione richiesta dal Disciplinare di gara con riferimento al progettista indicato.

Chiarimento n. 9: Chiarimenti requisiti progettazione

Requisiti progettazione tramite attestazione soa

Premesso che all'art.6.3, giusta lettera K) l'operatore economico deve possedere i requisiti prescritti per i progettisti

Si chiede conferma

che, nel caso l'operatore economico, sia in possesso di idonea attestazione SOA per la progettazione e costruzione con idoneo staff di progettazione, lo stesso staff interno non debba dichiarare requisiti specifici e non sia tenuto a compilare né il dgue né il modello A1 prescritto obbligatoriamente per i progettisti esterni.

Risposta n. 9:

Si conferma nei termini di seguito precisati.

Qualora l'operatore economico sia in possesso di attestazione SOA, in corso di validità, per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria e classifica richieste dal Disciplinare e disponga di idoneo staff tecnico di progettazione interno alla propria organizzazione, non è richiesta ai singoli professionisti appartenenti al predetto staff la presentazione di autonomo DGUE e della domanda prevista per i progettisti esterni.

In tale ipotesi, la qualificazione per lo svolgimento delle attività di progettazione è riferita direttamente all'operatore economico, attraverso la propria attestazione SOA e il proprio staff tecnico.

Resta fermo il possesso, nell'ambito dello staff tecnico incaricato della progettazione, dei requisiti professionali specificamente previsti dall'art. 6.3, lett. k), del Disciplinare di gara.

La presentazione di autonoma documentazione da parte del progettista trova invece applicazione nel caso in cui l'operatore economico ricorra a progettisti qualificati esterni alla propria organizzazione, secondo quanto previsto dal Disciplinare.



Chiarimento n. 10: Richiesta proroga

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, la scrivente intende sottoporre alla Vostra attenzione una richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte attualmente fissato per il giorno 7 settembre.

Tale richiesta si fonda sulle seguenti motivazioni:

1. Elevata complessità tecnico-amministrativa della gara, che richiede un'attenta analisi della documentazione e una preparazione articolata dell'offerta, anche con il coinvolgimento di partner e consulenti esterni;
2. Coincidenza temporale con il periodo di ferie estive, che determina una ridotta operatività del personale interno ed esterno coinvolto nella predisposizione della documentazione, compromettendo la possibilità di garantire un'elaborazione adeguata e completa dell'offerta anche alla luce della non obbligatorietà del sopralluogo ed alla conseguente necessità di operare in forma autonoma, senza supporto dell'Ente.
3. Difficoltà operative con gli istituti di credito e le compagnie assicurative, che in questo periodo estivo registrano tempistiche più lunghe nella presa in carico e nell'emissione delle garanzie fideiussorie richieste ai fini della partecipazione.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 30 giorni solari, al fine di consentire una partecipazione pienamente conforme ai requisiti della procedura e di favorire la più ampia concorrenza. Ringraziando per l'attenzione e restando in attesa di un Vostro cortese riscontro, porgiamo cordiali saluti.

Risposta n. 10:

In riferimento all'istanza formulata, con la quale viene richiesta una proroga di almeno 30 giorni solari del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, all'esito delle valutazioni effettuate, non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità



dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione e delle attività richieste agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Con riferimento alla dedotta complessità tecnico-amministrativa della procedura, si rileva che la natura, l'articolazione e l'entità delle prestazioni oggetto della concessione, così come gli adempimenti richiesti ai fini della partecipazione e della formulazione dell'offerta, risultano dalla documentazione di gara sin dalla relativa pubblicazione e sono stati considerati dalla Stazione Appaltante nella determinazione del termine assegnato.

Il coinvolgimento di partner, consulenti o altri soggetti esterni eventualmente ritenuti necessari od opportuni dal concorrente ai fini della predisposizione dell'offerta attiene alle relative scelte organizzative e non costituisce, di per sé, una circostanza sopravvenuta riferibile alla procedura tale da determinare la necessità di un differimento del termine.

Quanto alla dedotta collocazione temporale della procedura nel periodo estivo, tale circostanza era nota sin dalla pubblicazione della gara ed è stata considerata dalla Stazione Appaltante nell'ambito della complessiva determinazione del termine per la presentazione delle offerte. Eventuali periodi di chiusura aziendale o di ridotta operatività del personale interno, dei consulenti e degli ulteriori soggetti coinvolti attengono alle autonome modalità organizzative dei singoli operatori economici e non costituiscono, di per sé, circostanze oggettive o sopravvenute idonee a determinare la necessità di un differimento del termine.

Con specifico riferimento al sopralluogo, si evidenzia che lo stesso non è previsto dalla lex specialis quale adempimento obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura. La documentazione posta a base di gara individua gli elementi e le informazioni richiesti ai concorrenti ai fini della formulazione dell'offerta; la scelta di effettuare eventuali ulteriori sopralluoghi, rilievi o approfondimenti è rimessa alle autonome valutazioni tecniche e organizzative dell'operatore economico e non determina, di per sé, la necessità di una proroga dei termini.

La non obbligatorietà del sopralluogo non modifica gli elementi richiesti dalla documentazione di gara ai fini della formulazione dell'offerta. Il presente riscontro non introduce, sul punto, obblighi o modalità operative ulteriori rispetto a quelli previsti dalla lex specialis.

Quanto, infine, alle rappresentate difficoltà operative con istituti di credito e compagnie assicurative per l'emissione delle garanzie fideiussorie, si rileva che le garanzie richieste ai fini della partecipazione erano previste dalla documentazione di gara sin dalla pubblicazione della procedura e sono state, pertanto, considerate nell'ambito della determinazione del termine.



Le tempistiche proprie degli istituti di credito, delle compagnie assicurative o degli altri soggetti ai quali il concorrente scelga di rivolgersi attengono ai rapporti e all'organizzazione dell'operatore economico e non costituiscono, in assenza di circostanze oggettive riferibili alla procedura, un presupposto per la rideterminazione del termine stabilito per la generalità dei concorrenti.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un ulteriore differimento di almeno 30 giorni non risulta, pertanto, supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere inadeguato il termine originariamente stabilito.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre ad essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sia stato determinato tenendo conto della natura e della complessità della procedura e degli adempimenti necessari alla predisposizione dell'offerta e risulti, pertanto, adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

L'esigenza di favorire la più ampia partecipazione e concorrenza, richiamata nell'istanza, è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento della procedura; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico. Per le ragioni esposte, l'istanza di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 11: Chiarimento certificazione art. 16 punto 3.2

In relazione al possesso di certificazioni attestanti sistemi di gestione orientati al bilancio materico, il Disciplinare di Gara all'art.16 – Punto 3.2, richiede come comprova il possesso di certificazione di ente terzo attestante la conformità del bilancio materico al Disciplinare Matrec.

Si chiede conferma che il requisito richiesto all'art.16 – Punto 3.2 possa essere soddisfatto con il possesso della certificazione ISCC PLUS è uno standard di certificazione internazionale che garantisce la tracciabilità e la sostenibilità di materie prime bio-based e riciclate lungo tutta la catena di fornitura tramite il bilancio di massa.

Risposta n. 11:

Non si conferma quanto prospettato nel quesito.

Il criterio di cui all'art. 16, punto 3.2, del Disciplinare di gara prevede espressamente, ai fini



dell'attribuzione del relativo punteggio, il possesso di certificazione rilasciata da ente terzo attestante la conformità del bilancio materico al Disciplinare Matrec, nonché il possesso di certificazione attestante l'attendibilità dei dati dichiarati.

La certificazione ISCC PLUS, pur riguardando profili connessi alla sostenibilità, alla tracciabilità dei materiali e all'impiego di sistemi di bilancio di massa lungo la catena di fornitura, costituisce uno standard di certificazione distinto rispetto a quello specificamente individuato dalla documentazione di gara.

Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 3.2, dovrà essere comprovato il possesso delle certificazioni aventi le caratteristiche espressamente richieste dal Disciplinare di gara.

Chiarimento n. 12: Chiarimenti CNEL

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento al Disciplinare di gara, si evidenzia che al paragrafo relativo ai contratti collettivi applicabili (ai sensi dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023) viene indicato il seguente CCNL:

"CCNL Pulizia, facility management, servizi integrati - [K05]"

Al riguardo, si fa presente che nella classificazione dell'Archivio Nazionale dei Contratti del CNEL la sigla K05 identifica il sottosettore merceologico (Pulizia, facility management, servizi integrati) e non il codice univoco del singolo contratto collettivo, che per il settore Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi risulta essere il codice K511.

Tutto ciò premesso, si chiede cortesemente di confermare che:

1. Il codice [K05] indicato nel Disciplinare sia da intendersi quale riferimento al sottosettore CNEL di appartenenza;
2. Il CCNL di riferimento individuato dalla Stazione Appaltante sia il CCNL Servizi di Pulizia e Servizi Integrati/Multiservizi (Codice CNEL K511) In attesa di riscontro, si porgono distinti sal.

Risposta n. 12:

Si chiarisce che il riferimento contenuto nel Disciplinare di gara è relativo al settore "Pulizia, facility management, servizi integrati", nell'ambito del quale è stato individuato il CCNL di riferimento applicabile alle prestazioni oggetto della Concessione.

Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per l'operatore economico di applicare un differente contratto collettivo, nel rispetto delle condizioni previste in materia di equivalenza delle tutele economiche e normative.



Chiarimento n. 13: Richiesta chiarimento

Spett.le Amministrazione,

Nel disciplinare viene richiamato il CCNL K05, mentre nella determinazione dei costi della manodopera viene fatto espresso riferimento al contratto metalmeccanico e installazione impianti. Si chiede pertanto di confermare se il CCNL di riferimento per l'esecuzione della concessione debba intendersi quello relativo al settore Metalmeccanici / Installazione Impianti (codice C011) oppure altro CCNL, specificandone l'esatto codice alfanumerico.

cordiali saluti

Risposta n. 13:

Si richiama quanto già precisato nei precedenti chiarimenti.

Il CCNL individuato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 36/2023 è quello riferibile al settore "Pulizia, facility management, servizi integrati", come indicato nel Disciplinare di gara.

Il riferimento al contratto del settore metalmeccanico/installazione impianti utilizzato nell'ambito della determinazione dei costi della manodopera non modifica l'individuazione del CCNL di riferimento effettuata dal Disciplinare ai fini della procedura.

Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di applicare un differente contratto collettivo, nel rispetto delle condizioni previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara in materia di equivalenza delle tutele economiche e normative.



Chiarimento n. 14: Richiesta chiarimento

Spett.le Amministrazione,

Il disciplinare prevede che, in alternativa ai requisiti di cui alle lettere c) e d), il concessionario possa incrementare di tre volte i requisiti di cui alle lettere a) e b). Tuttavia la lettera a) riguarda l'iscrizione al Registro delle Imprese/CCIAA, requisito di idoneità professionale che, per sua natura, non appare suscettibile di incremento quantitativo. Si chiede pertanto di confermare se il richiamo alla lettera a) debba intendersi quale refuso materiale e di precisare quali siano i requisiti effettivamente incrementabili ai fini dell'applicazione della previsione alternativa contenuta nell'art. 6 del disciplinare.

cordiali saluti

Risposta n. 14:

Si conferma che il riferimento alle lettere contenuto nell'ultimo capoverso dell'art. 6.2 del Disciplinare deve essere coordinato con i requisiti di capacità economica e finanziaria ivi effettivamente previsti.

In particolare, la previsione alternativa deve intendersi riferita al requisito relativo all'esecuzione, negli ultimi cinque anni, di servizi affini a quello previsto dall'intervento per un importo non inferiore al 5 per cento dell'investimento previsto.

In alternativa al possesso di tale requisito, il concorrente può incrementare nella misura di tre volte i requisiti relativi al fatturato medio e al capitale sociale previsti dal medesimo art. 6.2, fermo restando che quest'ultimo può essere dimostrato anche attraverso il patrimonio netto.

Il requisito di iscrizione nel Registro delle Imprese o nell'Albo delle Imprese artigiane, previsto dall'art. 6.1 quale requisito di idoneità professionale, non è pertanto interessato dalla predetta previsione.



Chiarimento n. 15: Richiesta chiarimenti

Spett.le Amministrazione,

Con riferimento all'oggetto della concessione, si rileva che la documentazione di gara richiama una pluralità di CPV riferiti a lavori, servizi, progettazione e fornitura di energia elettrica. Si chiede pertanto di chiarire quali prestazioni debbano considerarsi principali e quali secondarie ai fini della partecipazione e dell'esecuzione del contratto, nonché se le lavorazioni riconducibili alla categoria OG10 debbano considerarsi prevalenti.

cordiali saluti

Risposta n. 15:

Si chiarisce che l'oggetto della procedura è costituito dall'affidamento unitario della Concessione, comprensiva delle diverse prestazioni di lavori, servizi, progettazione e delle ulteriori attività indicate nella documentazione di gara, tra loro funzionalmente connesse ai fini della gestione complessiva della Concessione.

La pluralità dei codici CPV indicati nella documentazione di gara è pertanto correlata alle diverse prestazioni ricomprese nell'oggetto della Concessione e non determina, di per sé, una distinta qualificazione delle stesse in prestazioni principali e secondarie ai fini della partecipazione.

Per quanto riguarda specificamente l'esecuzione dei lavori, il Disciplinare di gara richiede espressamente il possesso della qualificazione SOA per prestazioni di progettazione e costruzione nella categoria OG10, classifica VI, secondo quanto previsto dall'Allegato II.12 al D.Lgs. 36/2023.

Restano ferme le modalità di partecipazione e i requisiti di qualificazione previsti dalla documentazione di gara in relazione alle diverse prestazioni comprese nella Concessione.

Chiarimento n. 16: Richiesta chiarimenti

Spett.le Amministrazione,

Con riferimento all'art. 10 del disciplinare, si chiede di precisare quale sia il soggetto che deve essere indicato quale beneficiario/soggetto garantito nella garanzia provvisoria, tenuto conto che la procedura è svolta dal Consorzio di Bonifica Centro quale Stazione Appaltante delegata per conto del Comune di Vasto, individuato quale Amministrazione aggiudicatrice.

cordiali saluti



Risposta n. 16:

Si chiarisce che il soggetto beneficiario della garanzia provvisoria di cui all'art. 10 del Disciplinare di gara deve essere individuato nel Comune di Vasto, in qualità di Amministrazione Aggiudicatrice.

Il Consorzio di Bonifica Centro opera, ai sensi dell'art. 62, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, quale Stazione Appaltante qualificata delegata allo svolgimento della fase di affidamento per conto dell'Amministrazione Aggiudicatrice.

Nella garanzia potrà pertanto essere dato atto che la procedura di affidamento è espletata dal Consorzio di Bonifica Centro quale Stazione Appaltante qualificata delegata per conto del Comune di Vasto.

Chiarimento n. 17: Richiesta chiarimenti

Spett.le Amministrazione,

Con riferimento al requisito previsto al punto 6.3, lett. k) del Disciplinare di gara, si chiede un chiarimento in merito alla comprova dell'esperienza professionale richiesta al progettista indicato. Il Disciplinare prevede che il progettista debba aver svolto negli ultimi cinque anni prestazioni di progettazione o assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica, anche in qualità di collaboratore/associato/dipendente di uno studio di progettazione o società, e che tali prestazioni comprendano uno o più progetti relativi a un numero complessivo di punti luce almeno pari alla metà di quello dell'impianto da progettare.

Si chiede pertanto di confermare se, ai fini della dimostrazione del suddetto requisito, possa essere ritenuto valido un Certificato di Esecuzione delle Prestazioni (CEP) riferito a un servizio comprendente attività di progettazione, nel quale il progettista indicato abbia partecipato alla relativa attività unitamente ad altri professionisti, e quindi non ne risulti l'unico progettista.

cordiali saluti

Risposta n. 17:

Si conferma.

Ai fini della dimostrazione del requisito di cui all'art. 6.3, lett. k), del Disciplinare di gara, non è richiesto che il progettista abbia svolto in via esclusiva o quale unico professionista le attività di progettazione indicate.

Come espressamente previsto dal Disciplinare, sono infatti valutabili le prestazioni di progettazione o di assistenza alla progettazione svolte dal professionista anche in qualità di collaboratore, associato o dipendente di uno studio di progettazione o di una società.



Pertanto, può essere ritenuto idoneo un Certificato di Esecuzione delle Prestazioni (CEP) relativo a un servizio comprendente attività di progettazione svolte congiuntamente da più professionisti, purché dalla documentazione prodotta sia possibile comprovare l'effettiva partecipazione del progettista indicato alle relative attività e la riconducibilità delle prestazioni ai requisiti dimensionali e temporali richiesti dal Disciplinare.

Qualora tali elementi non risultino direttamente dal CEP, gli stessi potranno essere comprovati mediante idonea documentazione attestante il ruolo e l'attività effettivamente svolta dal professionista nell'ambito del servizio considerato.

Chiarimento n. 18: Richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede una proroga di almeno 30 giorni del termine di presentazione delle offerte.

La richiesta è motivata dal limitato tempo disponibile per la predisposizione dell'offerta, aggravato dalla coincidenza con il periodo estivo e, in particolare, con il mese di agosto, durante il quale molte aziende, fornitori, partner tecnici e istituti finanziari operano con personale ridotto o risultano temporaneamente non disponibili.

Si evidenzia inoltre l'elevata complessità dell'iniziativa, che richiede approfondite valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, nonché la predisposizione del Piano Economico Finanziario asseverato e di una proposta tecnica articolata.

La concessione della proroga richiesta consentirebbe agli operatori economici di predisporre offerte più complete e qualitative, favorendo al contempo la massima partecipazione alla procedura.

Cordiali saluti.

Risposta n. 18:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene richiesto un differimento di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, all'esito delle valutazioni effettuate, non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Preliminarmente, si evidenzia che il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai



sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione, nonché delle attività e degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Con riferimento alla dedotta complessità dell'iniziativa e alla necessità di effettuare approfondite valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, si rileva che la natura, l'articolazione e l'entità delle prestazioni oggetto della concessione, così come gli adempimenti richiesti ai fini della partecipazione e della formulazione dell'offerta, risultano dalla documentazione di gara sin dalla relativa pubblicazione e sono stati considerati dalla Stazione Appaltante nella determinazione del termine assegnato.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla predisposizione del Piano Economico Finanziario asseverato e della proposta tecnica. Tali adempimenti sono espressamente previsti dalla documentazione di gara sin dalla pubblicazione della procedura e sono stati, pertanto, considerati nella definizione del termine per la presentazione delle offerte.

Le tempistiche organizzative dei soggetti eventualmente coinvolti dal concorrente nella predisposizione dell'offerta e, in particolare, degli istituti finanziari, dei partner tecnici, dei consulenti e dei fornitori, attengono alle modalità organizzative del singolo operatore economico e non costituiscono, di per sé, circostanze sopravvenute riferibili alla procedura idonee a determinare la necessità di un differimento del termine stabilito per la generalità dei concorrenti.

Quanto alla dedotta coincidenza con il periodo estivo e, in particolare, con il mese di agosto, tale circostanza era nota sin dalla pubblicazione della gara ed è stata considerata dalla Stazione Appaltante nell'ambito della complessiva determinazione del termine per la presentazione delle offerte. Eventuali periodi di chiusura aziendale o di ridotta operatività dei soggetti coinvolti nella predisposizione dell'offerta attengono alle rispettive modalità organizzative e non costituiscono, di per sé, circostanze oggettive o sopravvenute idonee a determinare la necessità di un differimento del termine.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili



alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un ulteriore differimento di almeno 30 giorni non risulta, pertanto, supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere inadeguato il termine originariamente stabilito.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre ad essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, sia stato determinato tenendo conto della natura e della complessità della procedura e degli adempimenti necessari alla predisposizione dell'offerta e risultati, pertanto, adeguato e proporzionato ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

L'esigenza di favorire la più ampia partecipazione è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento dell'azione amministrativa; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico. Per le ragioni esposte, la richiesta di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 19: Chiarimento n. 2

La scrivente chiede il riesame in autotutela del criterio n. 5 del punto 18.1 del Disciplinare, che attribuisce 2 punti tabellari alla mera qualifica di Società Benefit ex L. 208/2015. Il criterio viola l'art. 185, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, che impone criteri di aggiudicazione oggettivi e connessi all'oggetto della concessione: la forma societaria benefit è uno status statutario generale dell'impresa, privo di qualsiasi collegamento con la qualità della progettazione, dei lavori e della gestione del servizio di illuminazione pubblica. La giurisprudenza ammette la premialità di elementi soggettivi solo quando idonei a riflettersi sulla qualità della prestazione (Cons. Stato, V, n. 10256/2024; V, n. 1186/2022; V, n. 1916/2020; III, n. 1887/2023), condizione strutturalmente esclusa da un punteggio tabellare on/off per il mero possesso della qualifica. Il criterio contrasta inoltre con i principi eurolunitari che vietano di premiare la politica generale dell'impresa anziché l'oggetto del contratto (CGUE, C-368/10, Max Havelaar), introduce una disparità di trattamento fondata su una scelta di governance non conseguibile nei termini di gara da operatori appartenenti a gruppi strutturati, e risulta ridondante rispetto ai presidi di sostenibilità già imposti dalla lex specialis (ISO 14001, ESCO UNI CEI 11352, 100% energia rinnovabile, CAM, bilancio materico). In un quadro con sbarramento a 45 punti e riparametrazione, 2 punti attribuiti per status possono alterare la graduatoria per ragioni estranee al merito. Si chiede pertanto l'espunzione del criterio 5.1 con redistribuzione dei punti su criteri connessi all'oggetto e conseguente proroga dei termini ex art. 92 del Codice, con riserva di parere di precontenzioso



ANAC ex art. 220 e di impugnazione unitamente agli atti applicativi.

Risposta n. 19:

Non si conferma quanto prospettato nel quesito e, conseguentemente, non si ravvisano i presupposti per procedere alla modifica in autotutela del criterio n. 5 di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara.

Ai sensi dell'art. 185, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, i criteri di aggiudicazione devono essere connessi all'oggetto della concessione e possono includere, tra l'altro, criteri ambientali, sociali o relativi all'innovazione.

Nel caso di specie, il criterio in esame non è stato introdotto al fine di valorizzare la mera forma o qualificazione soggettiva dell'operatore economico in quanto tale, bensì in considerazione del valore che il modello di Società Benefit, disciplinato dalla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, è idoneo ad apportare nell'esecuzione della specifica concessione e, conseguentemente, al servizio pubblico e alla collettività che ne beneficia.

La concessione, infatti, ha una durata di 25 anni e ha ad oggetto non soltanto l'esecuzione degli interventi iniziali di riqualificazione ed efficientamento degli impianti, ma anche la successiva gestione, manutenzione ordinaria e straordinaria, fornitura dell'energia e continuità del servizio pubblico per l'intera durata del rapporto concessorio, perseguendo obiettivi di riduzione dei consumi energetici e dell'inquinamento luminoso, nonché di sostenibilità, sicurezza e innovazione tecnologica.

In tale specifico contesto, il modello di Società Benefit assume rilievo non quale mero status societario, ma in quanto comporta l'assunzione, nell'esercizio dell'attività economica, di finalità di beneficio comune e l'adozione di modalità di gestione responsabili, sostenibili e trasparenti nei confronti dei soggetti, delle comunità, dei territori e dell'ambiente sui quali l'attività d'impresa produce i propri effetti.

La valorizzazione di tale modello è stata pertanto ritenuta idonea a esprimere un elemento qualitativo e di affidabilità nell'esecuzione di una concessione di lunga durata, destinata alla gestione continuativa di un servizio pubblico e caratterizzata da rilevanti ricadute ambientali, energetiche, sociali e territoriali.

Il beneficio considerato dalla Stazione Appaltante non risiede, dunque, nella qualificazione formale dell'operatore economico, ma nel valore aggiunto che l'assunzione statutaria e gestionale di specifici obiettivi di beneficio comune, responsabilità, sostenibilità e trasparenza è suscettibile di apportare alla gestione della concessione e, in ultima analisi, all'interesse pubblico perseguito



attraverso il relativo affidamento.

La previsione non costituisce, peraltro, requisito di partecipazione alla procedura e non determina alcuna preclusione all'accesso alla gara per gli operatori economici che non possiedano tale qualifica, rappresentando esclusivamente un elemento premiale cui sono attribuiti n. 2 punti sui 100 complessivamente disponibili.

Non risulta inoltre condivisibile l'interpretazione dei precedenti giurisprudenziali richiamati nel quesito. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito che non è configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di valorizzazione, nell'ambito dell'offerta tecnica, di elementi riferibili a caratteristiche soggettive dell'operatore economico, ove tali elementi non siano apprezzati in quanto tali, ma risultino idonei a incidere sulla qualità e sull'affidabilità dell'offerta e sulle modalità di esecuzione della specifica prestazione, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza (Consiglio di Stato, Sez. V, 17 febbraio 2022, n. 1186).

Tale orientamento è stato ulteriormente ribadito dal Consiglio di Stato, Sez. V, 20 dicembre 2024, n. 10256, che, richiamando espressamente, tra le altre, le sentenze n. 1186/2022, n. 1916/2020 e n. 1887/2023, ha riconosciuto la possibilità per la Stazione Appaltante di attribuire valore premiale anche a elementi riferibili all'operatore economico quando gli stessi siano idonei a "illuminare" sulla qualità e sull'affidabilità dell'offerta, nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza.

Nella medesima pronuncia il Consiglio di Stato ha, altresì, ritenuto proporzionata l'attribuzione di n. 2 punti per uno specifico elemento premiale rispetto agli 85 punti complessivamente attribuibili al merito tecnico dell'offerta.

Analogamente, nel caso in esame, il criterio assume un peso contenuto, pari a n. 2 punti sui 90 attribuibili all'offerta tecnica e sui 100 punti complessivamente disponibili, senza assumere carattere determinante o preclusivo ai fini della partecipazione.

Né il criterio può ritenersi sovrapponibile agli ulteriori criteri ambientali e tecnici richiamati nel quesito – quali certificazioni ambientali, qualificazione ESCo, utilizzo di energia rinnovabile, CAM e bilancio materico – trattandosi di elementi che attengono a profili differenti e che non esauriscono la valutazione degli effetti che un modello gestionale orientato al beneficio comune, alla sostenibilità e alla responsabilità è suscettibile di produrre nell'esecuzione della concessione.

Alla luce di quanto sopra, tenuto conto della natura e della durata della concessione, delle relative finalità ambientali e sociali, del valore che il modello considerato è idoneo ad apportare alla gestione del servizio pubblico e del limitato peso attribuito al criterio nell'ambito del punteggio complessivo, la Stazione Appaltante non ravvisa elementi tali da giustificare la richiesta modifica in autotutela. Resta pertanto confermato il criterio n. 5 di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara.



Chiarimento n. 20: Richiesta chiarimenti

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si chiede cortesemente un chiarimento in merito alle modalità di redazione della documentazione costituente l'Offerta Tecnica.

Dalla lettura della documentazione di gara si rileva che sono espressamente previsti limiti dimensionali per gli elaborati grafici e le rappresentazioni fotografiche, per i quali viene indicato un numero massimo di facciate ammissibili pari a 20 facciate A3. Non si riscontra invece un'analoga indicazione relativamente alla Relazione Tecnica delle Migliorie, richiesta quale documento principale ai fini della descrizione delle proposte migliorative offerte.

L'assenza di una specifica limitazione quantitativa in termini di pagine, facciate o caratteri potrebbe determinare differenti interpretazioni da parte degli operatori economici in sede di predisposizione dell'offerta e, conseguentemente, comportare una potenziale disparità nelle modalità di esposizione dei contenuti tecnici tra i concorrenti.

Al fine di garantire il pieno rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità che presidiano le procedure di evidenza pubblica, si chiede pertanto di confermare:

- se la Relazione Tecnica delle Migliorie sia da ritenersi priva di limitazioni dimensionali;
- ovvero, in caso contrario, quale sia il numero massimo di pagine/facciate o altro limite redazionale da rispettare;
- se eventuali copertine, indici, schede tecniche e allegati siano esclusi dal computo dei limiti dimensionali eventualmente previsti.

Si ringrazia anticipatamente per il cortese riscontro.

Cordiali saluti

Risposta n. 20:

Si conferma che il Disciplinare di gara non prevede un limite massimo di pagine o facciate per la Relazione Tecnica delle Migliorie.

Il limite quantitativo espressamente previsto dalla documentazione di gara è riferito agli elaborati grafici e alle rappresentazioni fotografiche che, complessivamente considerati nell'ambito dell'intera offerta tecnica, potranno essere costituiti da un massimo di n. 20 facciate in formato A3. Le predette n. 20 facciate costituiscono pertanto il limite massimo complessivo della componente grafica e fotografica dell'intera offerta tecnica, indipendentemente dal numero dei criteri e sub-criteri di valutazione cui gli elaborati si riferiscono.

Come espressamente previsto dal Disciplinare, eventuali copertine e indici sono esclusi dal conteggio, così come le rappresentazioni fotografiche e gli elaborati grafici, per i quali opera



autonomamente il predetto limite massimo complessivo di n. 20 facciate in formato A3.
Resta fermo che la documentazione prodotta dovrà essere predisposta secondo comuni standard di impaginazione e risultare chiara e leggibile, in modo da consentire alla Commissione la compiuta valutazione delle proposte formulate.

Chiarimento n. 21: Richiesta di proroga

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, considerata la particolare complessità dell'affidamento e l'articolazione della documentazione posta a base di gara, si chiede cortesemente di valutare la possibilità di concedere una proroga di almeno 30 giorni del termine previsto per la presentazione delle offerte.

La predisposizione dell'offerta richiede infatti un'approfondita analisi della documentazione tecnica ed economico-finanziaria di gara, nonché il coordinamento di diverse competenze specialistiche ai fini della predisposizione di un'offerta tecnica ed economica completa e adeguatamente strutturata.

Si evidenzia, inoltre, che il periodo temporale concesso per la predisposizione dell'offerta ricade in misura significativa nel mese di agosto, periodo caratterizzato dalla fisiologica riduzione dell'operatività di imprese, professionisti, istituti finanziari e degli ulteriori soggetti coinvolti nelle attività propedeutiche alla partecipazione alla procedura.

Alla luce di quanto sopra, al fine di consentire agli operatori economici interessati di effettuare le necessarie valutazioni e predisporre un'offerta quanto più completa, consapevole e competitiva, si chiede di voler valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte di almeno 30 giorni, con conseguente differimento dei termini connessi.

Ringraziando anticipatamente, si rimane in attesa di un cortese riscontro.
cordiali saluti

Risposta n. 21:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene domandato un differimento di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, sulla base degli elementi rappresentati e delle valutazioni effettuate, la richiesta non può essere accolta.

Il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.



L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione, nonché delle attività e degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Con riferimento alla dedotta complessità dell'affidamento e all'articolazione della documentazione posta a base di gara, la natura, l'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, così come gli adempimenti richiesti ai fini della partecipazione e della formulazione dell'offerta, risultano dalla documentazione di gara resa disponibile sin dalla pubblicazione della procedura.

La necessità di esaminare la documentazione tecnica ed economico-finanziaria e di coordinare le competenze specialistiche ritenute necessarie per la predisposizione dell'offerta costituisce un'attività connessa alla partecipazione a una procedura avente le caratteristiche di quella in oggetto. Le modalità con le quali ciascun concorrente organizza le proprie risorse interne ed esterne e individua le professionalità da coinvolgere attengono alla relativa sfera organizzativa e non costituiscono, di per sé, circostanze sopravvenute riferibili alla procedura tali da rendere necessario il differimento del termine previsto per la generalità dei concorrenti.

Quanto alla collocazione temporale della procedura nel periodo estivo, tale circostanza era conoscibile sin dalla pubblicazione della gara. Gli eventuali periodi di chiusura o di ridotta operatività di imprese, professionisti, istituti finanziari o altri soggetti coinvolti nella predisposizione dell'offerta attengono alle rispettive modalità organizzative e non risultano, di per sé, sufficienti a rendere inadeguato il termine assegnato o a imporne il differimento.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

La richiesta di un ulteriore differimento di almeno 30 giorni non risulta pertanto supportata da circostanze sopravvenute o da elementi oggettivi riferibili alla procedura tali da rendere



inadeguato il termine originariamente stabilito.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre a essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulti adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della complessità della procedura e delle attività necessarie alla predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

L'esigenza di consentire la predisposizione di offerte complete e consapevoli e di favorire la più ampia partecipazione è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento della procedura; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico. Per le ragioni esposte, la richiesta di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 22: Richiesta di proroga del termine di presentazione delle offerte – Gara europea a procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Vasto

La sottoscritta chiede che il termine previsto per la presentazione delle offerte venga prorogato di almeno 30 (trenta) giorni, al fine di consentire agli operatori economici di predisporre offerte pienamente rispondenti al livello di approfondimento richiesto dalla documentazione di gara e coerenti con la complessità tecnica, economica e gestionale dell'affidamento.

In attesa di un Vs cortese e positivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Risposta n. 22:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene domandato un differimento di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, sulla base degli elementi rappresentati e delle valutazioni effettuate, la richiesta non può essere accolta.

Il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026.

L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima.

La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo



conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione, nonché delle attività e degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte.

Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine.

Con riferimento al livello di approfondimento richiesto dalla documentazione di gara e alla complessità tecnica, economica e gestionale dell'affidamento, si rileva che la natura, l'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, così come gli adempimenti richiesti ai fini della partecipazione e della formulazione dell'offerta, risultano dalla documentazione resa disponibile sin dalla pubblicazione della procedura.

Tali elementi sono stati considerati nella determinazione del termine assegnato. La richiesta non rappresenta specifiche difficoltà operative, sopravvenienze o ulteriori circostanze riferibili alla procedura dalle quali possa desumersi l'inadeguatezza del termine originariamente stabilito.

Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione.

In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre a essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulti adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della complessità della procedura e delle attività necessarie alla predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto.

Per le ragioni esposte, la richiesta di proroga non può essere accolta.

Chiarimento n. 23: Istanza di proroga

Buongiorno, in allegato inoltriamo richiesta formulata via pec in data 05 agosto u.s.

Cordialmente

Risposta n. 23:

Richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte.

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di



illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Vasto, ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. – CIG BC99A412A3, si rappresenta quanto segue. Il bando di gara fissa quale termine ultimo per la presentazione delle offerte il giorno 7 settembre 2026. Le tempistiche concesse per la presentazione delle offerte, pari a 34 giorni solari, sono ritenute estremamente ridotte per la formulazione di un'offerta competitiva, consapevole e adeguatamente ponderata, ancorché rispettose delle disposizioni di cui agli artt. 71 e 84 del D.Lgs. 36/2023. In particolare, vengono rappresentate difficoltà nella predisposizione dell'offerta tecnica, in considerazione dell'elevato livello di specializzazione e della complessità della stessa, nonché della collocazione temporale della procedura nel periodo delle ferie estive, che coinvolge aziende e professionisti. Nello spirito del favor participationis e in considerazione del vantaggio per la pubblica amministrazione derivante dalla possibilità di ricevere offerte maggiormente approfondite, complete ed efficienti, si chiede di prorogare al 18 settembre 2026 il termine per la presentazione delle offerte.

RISPOSTA DELL'ENTE:

In riferimento alla richiesta formulata, con la quale viene domandato il differimento al 18 settembre 2026 del termine per la presentazione delle offerte, attualmente fissato al 7 settembre 2026, si comunica che, sulla base degli elementi rappresentati e delle valutazioni effettuate, la richiesta non può essere accolta. Il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026. L'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 stabilisce, per le procedure aperte, che il termine minimo per la ricezione delle offerte è pari a trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara ai sensi dell'art. 84. Il termine assegnato nella procedura in oggetto risulta superiore a tale soglia minima. La conformità al termine minimo previsto dall'art. 71 non esaurisce la valutazione richiesta. Il termine per la presentazione delle offerte è stato determinato dalla Stazione Appaltante tenendo conto, ai sensi dell'art. 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento, delle caratteristiche della concessione, nonché delle attività e degli adempimenti richiesti agli operatori economici ai fini della predisposizione delle rispettive offerte. Si rileva, inoltre, che, successivamente alla pubblicazione della procedura, non sono intervenute modifiche degli atti o dei documenti di gara tali da richiedere una rielaborazione delle offerte, né risultano sopravvenuti, allo stato, ulteriori elementi riferibili alla procedura che impongano il differimento del termine. Con riferimento alla dedotta complessità e all'elevato livello di specializzazione dell'offerta tecnica, si rileva che la natura, l'entità e le caratteristiche delle prestazioni oggetto della concessione, così come gli adempimenti richiesti ai fini della partecipazione e della formulazione dell'offerta, risultano dalla documentazione resa disponibile sin dalla pubblicazione della procedura e sono stati considerati nella determinazione del termine assegnato. Le attività necessarie alla predisposizione di un'offerta competitiva, consapevole e adeguatamente



ponderata, così come l'individuazione e il coinvolgimento delle professionalità ritenute necessarie, costituiscono attività connesse alla partecipazione a una procedura avente le caratteristiche di quella in oggetto. Le relative modalità organizzative non costituiscono, di per sé, circostanze sopravvenute riferibili alla procedura tali da rendere necessario il differimento del termine previsto per la generalità dei concorrenti. Quanto alla collocazione temporale della procedura nel periodo estivo, tale circostanza era conoscibile sin dalla pubblicazione della gara. Gli eventuali periodi di chiusura o di ridotta operatività di aziende e professionisti attengono alle rispettive modalità organizzative e non risultano, di per sé, sufficienti a rendere inadeguato il termine assegnato o a imporne il differimento. Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione. In base alle considerazioni espone, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre a essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulti adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della complessità della procedura e delle attività necessarie alla predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto. L'esigenza di favorire la più ampia partecipazione e di consentire la presentazione di offerte complete e adeguatamente approfondite è stata ponderata unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento della procedura; essa non comporta, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico. Per le ragioni espone, la richiesta di proroga non può essere accolta.



Chiarimento n. 24: RISCONTRO VS. COMUNICAZIONE Istanza di proroga del termine di presentazione delle offerte pervenuta a mezzo PEC – Comunicazione sulle modalità di presentazione – Procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Vasto – CIG: BC99A412A3 – CUP: I34H26000030007 - RISCONTRO

Con riferimento alla procedura aperta per l'affidamento in concessione del servizio di illuminazione pubblica e semaforica del Comune di Vasto, ai sensi degli artt. 71 e 176 del D.Lgs. 36/2023 – CIG BC99A412A3 – CUP I34H26000030007, un operatore economico interessato a partecipare alla procedura rappresenta quanto segue.

In data 31 luglio 2026 sono stati pubblicati il Bando e il Disciplinare di gara relativi alla concessione, della durata di 25 anni e del valore stimato di euro 24.698.250,00. Il termine per la presentazione delle offerte sul Portale Telematico è fissato alle ore 12:00 del 7 settembre 2026.

La procedura presenterebbe una notevole complessità tecnico-economica, trattandosi di una concessione di lunga durata basata su un Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica articolato, che richiederebbe approfondite analisi di sostenibilità finanziaria e la predisposizione del Piano Economico Finanziario.

La formulazione dell'offerta tecnica richiederebbe inoltre l'elaborazione di proposte migliorative e di soluzioni progettuali, tra le quali:

- il rilievo analitico e lo studio illuminotecnico per la valorizzazione architettonica di cinque siti monumentali del centro storico di Vasto;
- la pianificazione degli interventi di sostituzione dei corpi illuminanti conformi ai Criteri Ambientali Minimi e la modellazione del risparmio energetico atteso;
- l'interlocuzione con i fornitori di energia ai fini dell'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

Tali attività richiederebbero sopralluoghi sul territorio comunale, verifiche dimensionali e strutturali sugli impianti esistenti, nonché tempi adeguati per il coordinamento con i progettisti e con i componenti dell'eventuale raggruppamento.

Il differimento consentirebbe ai potenziali concorrenti di formulare offerte tecniche ed economiche maggiormente ponderate, qualitative e competitive, nel rispetto dei principi del risultato, dell'accesso al mercato e della massima partecipazione.

Si chiede pertanto una proroga di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte e la contestuale rideterminazione del termine per l'invio delle richieste di chiarimento.



In riferimento all'istanza formulata, con la quale viene richiesta una proroga di almeno 30 giorni del termine per la presentazione delle offerte e la contestuale rideterminazione del termine per l'invio delle richieste di chiarimento, si comunica che, sulla base degli elementi rappresentati e delle valutazioni effettuate, la richiesta non può essere accolta.

36



opportuni è rimessa alle autonome valutazioni tecniche e organizzative dell'operatore economico e non determina, di per sé, la necessità di una proroga. Parimenti, le tempistiche necessarie per il coordinamento con progettisti, professionisti e componenti dell'eventuale raggruppamento attengono alle modalità organizzative e alle scelte partecipative del singolo concorrente e non costituiscono, di per sé, circostanze sopravvenute riferibili alla procedura tali da rendere necessario il differimento del termine. Alla luce degli elementi disponibili, non risultano ricorrere le circostanze previste dall'art. 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendono necessaria la proroga del termine: non sono intervenute modifiche significative dei documenti di gara e non risultano, allo stato, circostanze riconducibili alle ulteriori fattispecie contemplate dalla disposizione. In base alle considerazioni esposte, la Stazione Appaltante ritiene che il termine previsto dalla lex specialis, oltre a essere superiore al termine minimo stabilito dall'art. 71, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulti adeguato e proporzionato, tenuto conto della natura e della complessità della procedura e delle attività necessarie alla predisposizione dell'offerta, ai sensi dell'art. 92 del medesimo decreto. I principi del risultato, dell'accesso al mercato e della massima partecipazione richiamati nell'istanza sono stati ponderati unitamente ai principi di parità di trattamento, certezza, speditezza e buon andamento della procedura. Essi non comportano, in assenza dei presupposti previsti dalla normativa o di ulteriori elementi oggettivi riferibili alla procedura, l'obbligo di accogliere la proroga richiesta dal singolo operatore economico. Per le ragioni esposte, non possono essere accolte né la richiesta di proroga del termine per la presentazione delle offerte né la conseguente richiesta di rideterminazione del termine per l'invio dei chiarimenti.

Chiarimento n. 25: Chiarimento metodo attribuzione coefficiente calcolo calcolo punteggio offerta economica

In riferimento all'articolo 18.3 del Disciplinare di gara - METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA, siamo ad evidenziare che le formule di calcolo dei punteggi economici 1.E e 2.E sono strutturate in maniera tale che, al raggiungimento di determinati ribassi percentuali offerti, applicati sia al canone che al prezzario DEI, i conseguenti coefficienti attribuiti raggiungono il valore di 1 per entrambi gli elementi.

Tale coefficiente rimane invariato anche attribuendo ribassi superiori ai valori con cui si raggiungono i coefficienti pari ad 1.

Si chiede conferma che tale impostazione sia corretta.



Risposta n. 25:

Si chiarisce che, ai fini dell'attribuzione dei coefficienti relativi agli elementi 1.E e 2.E dell'offerta economica, trovano applicazione le formule espressamente previste dall'art. 18.3 del Disciplinare di gara, applicate al ribasso percentuale effettivamente offerto da ciascun concorrente.

Le formule determinano un andamento progressivo del coefficiente, che tende al valore massimo pari a 1 all'aumentare del ribasso percentuale offerto.

Non è prevista dal Disciplinare una soglia predeterminata di ribasso al raggiungimento della quale il coefficiente venga automaticamente assunto pari a 1; il relativo valore sarà pertanto determinato mediante applicazione della formula prevista al ribasso effettivamente offerto.

I coefficienti così determinati saranno utilizzati ai fini dell'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi 1.E e 2.E, rispettivamente pari a un massimo di 8 e 2 punti, secondo quanto previsto dagli artt. 18.3 e 18.4 del Disciplinare di gara.

La riparametrazione prevista dalla documentazione di gara riguarda esclusivamente il punteggio complessivo dell'offerta tecnica e non incide sulle modalità di determinazione dei coefficienti e dei punteggi dell'offerta economica.

Chiarimento n. 26: Chiarimento _costi manodopera

In riferimento al Disciplinare di gara, Art. 3, si riportano i costi della manodopera, "calcolati sulla base del costo orario preso dalle tabelle ministeriali operaio livello B1 da 25,69 €/ora contratto metalmeccanico ed installazione di impianti, sono pari a circa € 3.704.74,00." Le tabelle ministeriali in vigore esprimono invece un costo, per operaio livello B1, pari a 29,27 €/ora, diverso da quanto da Voi riportato.

Si chiede pertanto di confermare che il costo orario della manodopera sia pari a 29,27 €/ora, con il conseguente ricalcolo del costo complessivo della manodopera, il cui valore di € 3.704.74,00, sembra derivato da un errore di trascrizione.



Risposta n. 26:

Si chiarisce che il costo orario di €25,69 indicato nell'art. 3 del Disciplinare di gara corrisponde al valore riportato nella precedente tabella ministeriale relativa agli operai di livello B1 del settore metalmeccanico e dell'installazione di impianti, con decorrenza dal mese di giugno 2022.

Le tabelle allegate al Decreto direttoriale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 103 del 24 novembre 2025 riportano, per il medesimo livello, un costo medio orario aggiornato pari a €29,27.

Il costo complessivo della manodopera indicato dalla Stazione Appaltante costituisce una stima parametrica utilizzata nell'elaborazione del Piano Economico Finanziario posto a base della procedura e non rappresenta un valore fisso o automaticamente vincolante per l'intera durata della concessione.

Tenuto conto della durata ventinquennale della concessione, il costo del lavoro sarà necessariamente interessato, nel corso dell'esecuzione, dai rinnovi della contrattazione collettiva, dagli aggiornamenti delle tabelle ministeriali e dagli ulteriori fattori economici, normativi e organizzativi che potranno intervenire.

Ciascun concorrente è pertanto tenuto a predisporre e asseverare il proprio Piano Economico Finanziario, formulando autonome previsioni sull'andamento dei costi durante la concessione e indicando nella propria offerta i costi della manodopera effettivamente previsti in relazione alla propria organizzazione aziendale, al personale impiegato, ai livelli di inquadramento, al monte ore e al contratto collettivo applicato.

L'operatore economico può applicare il CCNL indicato all'art. 3 del Disciplinare oppure un diverso contratto collettivo che garantisca ai dipendenti tutele economiche e normative equivalenti. In tale seconda ipotesi, deve inserire nella sezione della piattaforma relativa all'offerta tecnica la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria richiesta.

L'aggiornamento del costo medio orario non determina, pertanto, una rideterminazione meramente aritmetica del costo complessivo della manodopera, il quale dipende dall'insieme delle ipotesi tecniche, temporali, economiche e organizzative considerate nel Piano Economico Finanziario.

Prima dell'aggiudicazione, i costi parametrici indicati dalla Stazione Appaltante saranno confrontati con quelli dichiarati dal concorrente. Gli eventuali scostamenti formeranno oggetto delle verifiche previste dalla documentazione di gara e dovranno essere adeguatamente giustificati, fermo restando il rispetto dei trattamenti salariali minimi inderogabili e la verifica dell'eventuale equivalenza delle tutele garantite dal diverso CCNL applicato.

**Chiarimento n. 27:**

Premesso che il disciplinare telematico e timing di gara, a pag. 6, sezione documentazione amministrativa prevede la predisposizione di più cartelle (formato .zip, firmato digitalmente), da caricare in successione nello spazio previsto;

_Considerato invece che la piattaforma telematica non consente il caricamento di più cartelle si chiede

di abilitare, per la sezione documentazione amministrativa, la possibilità del caricamento appunto di più cartelle nel caso la dimensione della stessa cartella non dovesse essere sufficiente.

Risposta n. 27:

Si comunica che la configurazione della piattaforma telematica è stata aggiornata, rendendo disponibile, nella sezione relativa alla documentazione amministrativa, il caricamento in successione di più cartelle in formato .zip, sottoscritte digitalmente, secondo le modalità indicate nel Disciplinare telematico e timing di gara.



Chiarimento n. 28: Richiesta di chiarimento in merito alla consistenza degli interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti previsti negli elaborati di gara

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito alla consistenza numerica degli interventi di sostituzione degli apparecchi illuminanti stradali previsti dal progetto posto a base di gara.

Dall'analisi della documentazione progettuale sono infatti emerse alcune discrepanze tra i diversi elaborati che compongono il PFTE, con particolare riferimento al numero di apparecchiature stradali oggetto di sostituzione per riqualificazione energetica:

- nel documento "P001003396_020000_14_CP_SDP – Stato di Progetto - Tabella Punti Luce" risultano previsti n. 3.629 apparecchi armatura stradale Tipo 1 da sostituire;
- nella Relazione Generale e nella Relazione Tecnica risultano invece previsti n. 3.591 apparecchi;
- nel Computo Metrico Estimativo risultano contabilizzati n. 3.446 apparecchi.

Si rileva pertanto una differenza significativa tra gli elaborati sopra richiamati, che incide direttamente sulla definizione degli interventi di riqualificazione, sulla quantificazione economica degli investimenti e sulla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla corretta elaborazione del Piano Economico Finanziario richiesto ai concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di:

3. indicare quale sia il numero corretto di apparecchi illuminanti stradali da considerare quale riferimento progettuale ai fini della formulazione dell'offerta;
4. chiarire quale elaborato debba prevalere in caso di discordanza tra la Tabella Punti Luce, le Relazioni progettuali e il Computo Metrico Estimativo;
5. confermare che l'eventuale adeguamento delle quantità derivante dal presente chiarimento non comporterà penalizzazioni nella valutazione delle offerte presentate sulla base delle indicazioni rese dalla Stazione Appaltante.

Si rileva altresì che la presenza di dati non univoci all'interno degli elaborati progettuali potrebbe incidere sul principio di parità di trattamento e di comparabilità delle offerte, in quanto differenti operatori economici potrebbero assumere come riferimento quantitativi diversi nella costruzione delle rispettive proposte tecniche, economiche e finanziarie. Si chiede pertanto di voler fornire un chiarimento ufficiale al fine di consentire a tutti i concorrenti la formulazione di offerte omogenee e pienamente confrontabili.

Cordiali saluti.



Risposta n. 28:

In relazione alla richiesta formulata, si precisa che, come espressamente previsto dalla documentazione posta a base di gara, il PFTE e i relativi elaborati, compresi la Tabella Punti Luce, il Computo metrico estimativo e il Piano economico-finanziario, hanno carattere indicativo e preliminare.

I dati numerici, le quantità, le misure e le lavorazioni riportati nei predetti elaborati rappresentano il quadro conoscitivo, progettuale ed economico-finanziario preliminare predisposto dall'Ente e devono essere oggetto di autonoma verifica e valutazione da parte di ciascun concorrente.

Sulla base delle verifiche, delle soluzioni proposte e della propria organizzazione imprenditoriale, ciascun concorrente dovrà predisporre autonomamente la propria offerta e il relativo Piano economico-finanziario asseverato, determinandone i valori e i relativi indicatori, nel rispetto delle condizioni, delle prestazioni, degli obiettivi e degli ulteriori vincoli stabiliti dalla documentazione di gara.

L'offerta dovrà ricomprendere tutte le attività, le forniture, le lavorazioni e gli oneri necessari affinché, al termine degli interventi, l'infrastruttura di illuminazione pubblica e semaforica compresa nel perimetro della concessione risulti completa, pienamente funzionale, conforme alla normativa vigente, certificata e idonea all'esercizio in condizioni di sicurezza.

La determinazione puntuale e definitiva della consistenza dei singoli componenti e delle lavorazioni effettivamente necessarie sarà sviluppata nell'ambito del progetto esecutivo, da predisporre a cura dell'aggiudicatario. Tale progetto dovrà sviluppare e precisare le indicazioni preliminari del PFTE e dovrà risultare coerente con l'offerta presentata in sede di gara, con il relativo Piano economico-finanziario e con gli obblighi assunti dal concessionario.

Quanto al prospettato rischio di disparità di trattamento e di non comparabilità delle offerte, si evidenzia che tutti gli operatori economici dispongono della medesima documentazione preliminare e sono soggetti, secondo le medesime condizioni, ai medesimi obblighi di verifica e di autonoma elaborazione della proposta tecnica ed economico-finanziaria.

Le offerte saranno valutate esclusivamente secondo i criteri e le modalità stabiliti dalla documentazione di gara, tenendo conto della complessiva adeguatezza, completezza e sostenibilità delle soluzioni proposte rispetto alle prestazioni, agli obiettivi e agli obblighi previsti per la concessione.

Resta ferma l'assunzione da parte del concessionario dei rischi posti a suo carico dalla documentazione di gara e dalla disciplina della concessione, secondo l'allocazione prevista nei relativi atti.



Chiarimento n. 29: Richiesta di chiarimento – Criterio di conteggio dei punti luce ai fini del sub-criterio 4.1 "Nuove installazioni"

Con riferimento alla valutazione del sub-criterio 4.1 di cui al punto 18.1 del Disciplinare di gara ("Nuove installazioni"), si evidenzia che la formula attribuita assegna 1 punto per ogni gruppo di n. 10 punti luce aggiuntivi della medesima tipologia (ulteriori rispetto ai n. 156 stabiliti a base di gara), fino al raggiungimento del punteggio massimo pari a 8 punti.

Trattandosi di punteggio tabellare (punti T), si chiede di confermare il numero massimo di punti luce aggiuntivi premianti sia pari a 80 (10 punti luce x 8 punti massimi) e che la formulazione di un'offerta superiore a 80 punti luce aggiuntivi non dia diritto alla riparametrizzazione dei punteggi, né determini una penalizzazione/riduzione del punteggio attribuito alle offerte degli altri concorrenti che si siano attestati sulla soglia massima di 80 punti luce (o a scaglioni inferiori).

Risposta n. 29:

In relazione alla richiesta formulata, si conferma che, ai fini del sub-criterio 4.1 "Nuove installazioni", è attribuito 1 punto per ogni gruppo completo di n. 10 punti luce aggiuntivi della medesima tipologia, fino al conseguimento del punteggio massimo previsto, pari a 8 punti.

La quantità massima valorizzabile ai fini dell'attribuzione del punteggio è pertanto pari a n. 80 punti luce aggiuntivi.

L'eventuale previsione in offerta di un numero superiore a n. 80 punti luce non comporterà l'attribuzione di un punteggio superiore al massimo previsto per il sub-criterio, fermo restando l'impegno del concorrente alla realizzazione di quanto offerto.

Trattandosi di un punteggio tabellare predeterminato, non è prevista alcuna riparametrizzazione in funzione delle quantità offerte dagli altri concorrenti. L'offerta di un numero superiore a n. 80 punti luce non determina, pertanto, alcuna riduzione o modifica del punteggio spettante alle altre offerte, che sarà attribuito autonomamente a ciascun concorrente secondo quanto previsto dal Disciplinare di gara.



Chiarimento n. 30: Richiesta di chiarimento - Garanzia provvisoria

Si chiede di confermare che la garanzia provvisoria possa beneficiare della riduzione del 10% prevista in caso di verificabilità telematica del possesso dei requisiti e che tale riduzione sia cumulabile con le ulteriori riduzioni previste al paragrafo 10 del Disciplinare di gara, decimo capoverso, lettere a), b) e c).

Risposta n. 30:

Si conferma che, ai sensi del paragrafo 10 del Disciplinare di gara, trovano applicazione le riduzioni dell'importo della garanzia provvisoria previste dall'articolo 106, comma 8, del D.Lgs. 36/2023.

Pertanto, ricorrendone le condizioni previste dalla citata disposizione, l'importo della garanzia è ridotto del 10% nel caso di presentazione di una fideiussione emessa e firmata digitalmente, gestita mediante una piattaforma telematica autorizzata ovvero verificabile telematicamente presso l'emittente.

La predetta riduzione è cumulabile nei termini previsti dall'articolo 106, comma 8, del Codice. Resta fermo che le riduzioni del 30% e del 50% indicate, rispettivamente, alle lettere a) e b) del paragrafo 10 del Disciplinare non sono cumulabili tra loro. Le eventuali riduzioni applicabili sono calcolate in successione sull'importo residuo della garanzia.

Chiarimento n. 31: Forma di partecipazione

In caso di partecipazione di un costituendo RTI, in cui la Mandataria sia anche un consorzio stabile che designa come consorziata esecutrice di gara una consorziata, come deve essere correttamente inserita tale consorziata nella "Forma di partecipazione" presente nella Sezione "Abilitazione Lotti"?

Dato che la forma prescelta dovrà essere quella di costituendo RTI, per inserire la consorziata va "forzato" il sistema e qualificata anch'essa impropriamente come mandante?

Grazie



Risposta n. 31:

Si conferma che, nel caso rappresentato, il costituendo raggruppamento temporaneo deve essere configurato in piattaforma indicando il consorzio stabile quale mandataria e gli altri operatori economici componenti del raggruppamento quali mandanti.

In conformità alle modalità operative previste dal Disciplinare telematico e timing di gara, nella sezione "Abilitazione lotti" deve essere associata anche la consorziata indicata dal consorzio stabile per l'esecuzione delle prestazioni.

Qualora, ai soli fini della relativa registrazione, la configurazione della piattaforma richieda l'associazione della consorziata mediante la voce disponibile "mandante", tale indicazione assume esclusivamente valore tecnico-operativo e non modifica il ruolo giuridico del soggetto, che resta quello di consorziata esecutrice del consorzio stabile e non di componente autonomo del costituendo RTI.

Tale qualificazione dovrà risultare chiaramente dalla domanda di partecipazione, dal DGUE e dalla restante documentazione amministrativa prodotta, nella quale il consorzio stabile dovrà indicare la consorziata per la quale concorre.

Chiarimento n. 32: Richiesta di chiarimento in merito alla consistenza degli interventi di relamping mediante kit retrofit previsti negli elaborati di gara

Spett.le Stazione Appaltante,

con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento in merito ai quantitativi degli interventi di riqualificazione mediante installazione di kit retrofit previsti dal progetto posto a base di gara.

Dall'analisi della documentazione progettuale sono infatti emerse alcune discrepanze tra i diversi elaborati costituenti il PFTE, con riferimento al numero di apparecchi oggetto di riqualificazione tramite kit retrofit:

- nel documento "P001003396_020000_14_CP_SDP – Stato di Progetto - Tabella Punti Luce" risultano previsti n. 1.221 kit retrofit;
- nella Relazione Generale e nella Relazione Tecnica risultano invece previsti n. 1.195 kit retrofit;
- nel Computo Metrico Estimativo risultano contabilizzati n. 1.195 kit retrofit.

Si rileva pertanto una differenza significativa tra gli elaborati sopra richiamati, che incide direttamente sulla definizione degli interventi di riqualificazione, sulla quantificazione economica degli investimenti e sulla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla corretta elaborazione del Piano Economico Finanziario richiesto ai concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di:



indicare quale sia il numero corretto di kit retrofit da assumere quale riferimento progettuale ai fini della predisposizione dell'offerta;
chiarire quale elaborato debba prevalere in caso di discordanza tra la Tabella Punti Luce, le Relazioni progettuali e il Computo Metrico Estimativo;
confermare che eventuali differenze derivanti dall'interpretazione dei quantitativi riportati nei documenti di gara non comporteranno penalizzazioni in fase di valutazione delle offerte.
Si rileva altresì che la presenza di dati non univoci all'interno degli elaborati progettuali potrebbe incidere sul principio di parità di trattamento e di comparabilità delle offerte, in quanto differenti operatori economici potrebbero assumere come riferimento quantitativi diversi nella costruzione delle rispettive proposte tecniche, economiche e finanziarie. Si chiede pertanto di voler fornire un chiarimento ufficiale al fine di consentire a tutti i concorrenti la formulazione di offerte omogenee e pienamente confrontabili.

Cordiali saluti.

Risposta n. 32:

Con riferimento alla richiesta formulata, si precisa che l'elaborato "P001003396_020000_14_CP_SDP - Stato di Progetto - Tabella Punti Luce" ha funzione ricognitiva e conoscitiva della consistenza degli impianti e delle relative componenti.

Il numero di 1.195 kit retrofit riportato nella Relazione generale, nella Relazione tecnica e nel Computo metrico estimativo rappresenta la stima progettuale assunta nell'ambito del PFTE. Anche tale quantità conserva il carattere indicativo e preliminare espressamente attribuito dalla documentazione di gara ai dati numerici e quantitativi contenuti negli elaborati progettuali.

Ciascun concorrente è pertanto tenuto a effettuare autonomamente le verifiche, i rilievi e le valutazioni tecniche ritenute necessarie e a determinare, in funzione della propria organizzazione imprenditoriale e della soluzione progettuale proposta, la consistenza effettiva degli interventi da realizzare. La relativa quantificazione economica dovrà essere recepita nel Piano economico-finanziario presentato dal concorrente, assicurando la completezza, la coerenza e la sostenibilità complessiva dell'offerta.

L'offerta dovrà in ogni caso contemplare tutti gli interventi necessari per conseguire, sull'intera infrastruttura di illuminazione pubblica e semaforica interessata dalla concessione, il risultato completo e funzionale richiesto dagli atti di gara. L'esatta definizione delle quantità e delle lavorazioni sarà sviluppata dal concessionario nel successivo livello di progettazione, in coerenza con la soluzione offerta e nel rispetto delle prestazioni e degli obblighi assunti in sede di gara.



Le predette modalità di predisposizione dell'offerta trovano applicazione nei confronti di tutti i concorrenti, chiamati a operare sulla base della medesima documentazione e secondo i medesimi criteri di verifica e valutazione. Le eventuali differenze quantitative risultanti dalle autonome verifiche e dalle soluzioni progettuali proposte non comportano, di per sé, penalizzazioni, ferma restando la necessità che ciascuna offerta risulti tecnicamente completa, adeguatamente motivata ed economicamente e finanziariamente sostenibile.

Chiarimento n. 33: Requisiti progettista (punto 6.3 lett. k.2) e garanzia provvisoria

Con riferimento al requisito di cui al punto 6.3, lett. k.2 del disciplinare di gara, si chiede di confermare se lo stesso possa ritenersi soddisfatto anche nel caso in cui il professionista indicato quale progettista abbia svolto, negli ultimi cinque anni, attività di Direzione dei Lavori relative a interventi aventi caratteristiche analoghe a quelle richieste dal disciplinare, pur non avendo ricoperto il ruolo di progettista nell'ambito dei medesimi interventi.

Con riferimento alla garanzia provvisoria, si chiede di confermare quale sia il soggetto garantito (beneficiario) della fideiussione: il Consorzio di Bonifica Centro – Bacino Saline, Pescara, Alento e Foro, in qualità di Stazione Appaltante, oppure il Comune di Vasto, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice.

Risposta n. 33:

Con riferimento al primo quesito, si precisa che il requisito previsto dal punto 6.3, lettera k.2), del Disciplinare di gara deve essere posseduto nei termini ivi espressamente indicati.

Pertanto, il professionista indicato quale progettista deve avere svolto, negli ultimi cinque anni, prestazioni di progettazione o di assistenza alla progettazione di impianti di illuminazione pubblica comprendenti uno o più interventi di realizzazione o riqualificazione energetica riferiti, complessivamente, a un numero di punti luce pari o superiore alla metà di quelli dell'impianto da progettare.

Lo svolgimento della sola attività di direzione dei lavori, ancorché riferita a interventi aventi caratteristiche analoghe, non è di per sé sufficiente a soddisfare il predetto requisito. Resta ferma la possibilità di comprovare eventuali prestazioni di progettazione o di assistenza alla progettazione effettivamente svolte nell'ambito dei medesimi incarichi, purché specificamente documentate e rispondenti alle condizioni stabilite dal Disciplinare.

Con riferimento al secondo quesito, come già precisato in risposta a precedente richiesta di chiarimento, si conferma che la garanzia provvisoria deve essere rilasciata in favore del Comune di Vasto, in qualità di Amministrazione aggiudicatrice ed Ente concedente.



Chiarimento n. 34: Richiesta chiarimento

Posto che il codice K05 non risulta corrispondere a uno specifico CCNL e, prendendo come riferimento il gruppo dei CCNL ricompresi nell'ambito del settore K, si chiede di specificare se il CCNL posto a base di gara debba intendersi riferito al K051 – Addetti al settore elettrico oppure al K511 – CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi.

Risposta n. 34:

Si richiama quanto già precisato nelle precedenti risposte ai chiarimenti in materia di contratto collettivo applicabile. Si chiarisce che il riferimento contenuto nel Disciplinare di gara è relativo al settore "Pulizia, facility management, servizi integrati", nell'ambito del quale è stato individuato il CCNL di riferimento applicabile alle prestazioni oggetto della Concessione.

Resta fermo quanto previsto dalla documentazione di gara e dalla normativa vigente in ordine alla possibilità per l'operatore economico di applicare un differente contratto collettivo, nel rispetto delle condizioni previste in materia di equivalenza delle tutele economiche e normative.

Chiarimento n. 35: Richiesta di chiarimento in merito alla consistenza degli ampliamenti degli impianti di illuminazione pubblica previsti negli elaborati di gara

Spett.le Stazione Appaltante,
con riferimento alla procedura in oggetto, si richiede un chiarimento relativamente alla consistenza degli interventi di ampliamento degli impianti di illuminazione pubblica previsti nel progetto posto a base di gara.

Dall'analisi della documentazione progettuale sono emerse alcune incongruenze tra i diversi elaborati che compongono il PFTE in relazione al numero di nuovi punti luce previsti per gli ampliamenti nelle seguenti aree:

- Via San Lorenzo;
- Via San Rocco;
- Via Colle Pizzuto;
- Contrada Pagliarelli;
- Via Luigi Cardone;
- Via Riccione.

In particolare:

-nel documento "P001003396_020000_14_CP_SDP – Stato di Progetto - Tabella Punti Luce" gli



ampliamenti sopra richiamati non risultano riportati o contabilizzati;

-nella Relazione Generale e nella Relazione Tecnica gli ampliamenti previsti risultano pari a n. 156 punti luce;

-nel Computo Metrico Estimativo gli interventi di ampliamento risultano invece riferiti a n. 145 punti luce.

Si rileva pertanto una differenza significativa tra gli elaborati sopra richiamati, che incide direttamente sulla definizione degli interventi di riqualificazione, sulla quantificazione economica degli investimenti e sulla predisposizione dell'offerta tecnica ed economica, nonché sulla corretta elaborazione del Piano Economico Finanziario richiesto ai concorrenti.

Alla luce di quanto sopra, si chiede cortesemente di:

- confermare il numero corretto di punti luce da realizzare nell'ambito degli ampliamenti previsti dal progetto;

- chiarire se il quantitativo da assumere a riferimento ai fini della formulazione dell'offerta debba essere pari a 156 punti luce, come riportato nelle Relazioni progettuali, oppure a 145 punti luce, come desumibile dal Computo Metrico Estimativo;

-chiarire le motivazioni dell'assenza dei suddetti ampliamenti all'interno del documento "P001003396_020000_14_CP_SDP – Stato di Progetto - Tabella Punti Luce";

- indicare quale elaborato debba prevalere in caso di discordanza tra la Tabella Punti Luce, le Relazioni progettuali e il Computo Metrico Estimativo.

Si rileva altresì che la presenza di dati non univoci all'interno degli elaborati progettuali potrebbe incidere sul principio di parità di trattamento e di comparabilità delle offerte, in quanto differenti operatori economici potrebbero assumere come riferimento quantitativi diversi nella costruzione delle rispettive proposte tecniche, economiche e finanziarie. Si chiede pertanto di voler fornire un chiarimento ufficiale al fine di consentire a tutti i concorrenti la formulazione di offerte omogenee e pienamente confrontabili.

Cordiali saluti.



Risposta n. 35:

Con riferimento alla richiesta formulata, si precisa che l'elaborato "P001003396_020000_14_CP_SDP - Stato di Progetto - Tabella Punti Luce" ha funzione ricognitiva e conoscitiva della consistenza degli impianti e delle relative componenti. La mancata rappresentazione, nel predetto elaborato, degli ampliamenti non comporta pertanto l'esclusione degli stessi dagli interventi previsti a base di gara.

Ai fini della predisposizione dell'offerta, il riferimento relativo agli ampliamenti è costituito da n. 156 nuovi punti luce, come espressamente previsto dal criterio di valutazione 4.1 del Disciplinare di gara.

Il predetto criterio considera migliorative le nuove installazioni offerte in aggiunta ai n. 156 punti luce già previsti a base di gara. Le eventuali installazioni ulteriori saranno pertanto valutate esclusivamente secondo le condizioni e le modalità stabilite dal medesimo criterio, assicurando l'applicazione di un parametro uniforme nei confronti di tutti i concorrenti.

Ciascun concorrente resta tenuto a effettuare autonomamente le verifiche e le valutazioni tecniche ed economiche ritenute necessarie e a recepire nel proprio Piano economico-finanziario i costi stimati per la completa realizzazione degli interventi, secondo la soluzione proposta e la propria organizzazione imprenditoriale.

L'offerta dovrà in ogni caso contemplare tutti gli interventi necessari per conseguire il risultato completo e funzionale richiesto dagli atti di gara. L'esatta definizione delle caratteristiche tecniche e delle lavorazioni sarà sviluppata dal concessionario nel successivo livello di progettazione, in coerenza con l'offerta presentata e con gli obblighi assunti in sede di gara.

Chiarimento n. 36: Chiarimento _stabilità occupazionale

Chiarimento stabilità occupazione del personale impiegato

Premesso che il concorrente dovrà garantire, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

considerato che il disciplinare di gara, all'articolo 9, sancisce esclusivamente l'obbligo circa la redazione e trasmissione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006 n.198 o dell'eventuale relazione di genere oltre all'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge 12 marzo 99 n. 68;

SI CHIEDE CONFERMA

- a) Che per la procedura in oggetto non è contemplato assorbimento di personale;
- b) Che l'operatore economico non è tenuto ad indicare le modalità con le quali intende



assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto il rispetto di cui all'articolo 9, ma bensì dichiarare l'assolvimento degli obblighi previsti dalla legge 12 marzo 1999 n.68 e presentare il rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del D.lgs. 11 aprile 2006 n.198 o dell'eventuale relazione di genere in base al numero dei dipendenti occupati

Risposta n. 36:

Con riferimento alla richiesta formulata, si precisa che la documentazione di gara non prevede uno specifico obbligo di assorbimento del personale alle dipendenze di un precedente gestore, né richiede la presentazione di un progetto di riassorbimento o l'indicazione, in sede di offerta, delle relative modalità attuative. Il concorrente è tenuto a rendere nella domanda di partecipazione le dichiarazioni previste dal paragrafo 15.1 del Disciplinare, compresa quella relativa alla garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato. Restano altresì fermi, ricorrendone i rispettivi presupposti dimensionali, gli obblighi previsti dal paragrafo 9 del Disciplinare in materia di relazione di genere, rapporto sulla situazione del personale e assolvimento degli obblighi di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68.

Chiarimento n. 37: Chiarimento _costo mdo

In riferimento al chiarimento n.26 e al Disciplinare Art.3, è stato indicato un costo complessivo della manodopera pari ad € 3.704.74,00. Si presume che, per errore di battitura, sia stata omessa una cifra.

Si chiede di definire chiaramente l'importo complessivo della manodopera.



Risposta n. 37:

Si conferma che, per mero refuso materiale nella rappresentazione numerica dell'importo riportato all'articolo 3 del Disciplinare di gara, il valore complessivo stimato dei costi della manodopera deve intendersi pari a circa € 3.704.740,00. La precisazione non modifica il valore complessivo della concessione, l'importo posto a base di gara né le condizioni di partecipazione e di formulazione dell'offerta. Come già precisato nella risposta al chiarimento n. 26, il predetto importo costituisce un valore parametrico e stimato nell'ambito della documentazione posta a base di gara. Ciascun concorrente è tenuto, secondo quanto previsto dal Disciplinare, a elaborare il proprio computo metrico estimativo in relazione agli interventi e alle soluzioni progettuali proposti e, conseguentemente, a determinare autonomamente il relativo costo della manodopera. Il concorrente dovrà pertanto indicare nell'offerta i costi della manodopera effettivamente previsti, coerenti con il proprio computo metrico estimativo e con il Piano economico-finanziario presentato, tenendo conto, tra l'altro, dell'organizzazione aziendale, del personale impiegato, dei livelli di inquadramento, del monte ore e del contratto collettivo applicato. Restano ferme le verifiche previste dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara in ordine alla congruità e alla sostenibilità dei costi indicati dall'operatore economico.

Chiarimento n. 38: Chiarimento _parametro M0 _E0

In riferimento al documento 02 ADG Adeguamento e rivalutazione del canone, al Cap. 1.1 punto 1. viene riportato il parametro "Ee(0) = costo energia elettrica (X,XXXXX €/kWh) utilizzato nel Piano Economico Finanziario".

Parimenti al punto 2. viene riportato il parametro "M(t)0 = indice ISTAT FOI (Indice generale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, senza tabacchi) riferito al mese di consegna della Proposta di Project Financing depositata dal Promotore".

Si chiede di chiarire la data di riferimento del valore Ee(0) e del valore M(t)0, da utilizzare come base per la revisione prezzi rispettivamente dell'energia elettrica e della manodopera.



Risposta n. 38:

Con riferimento al quesito formulato, si chiarisce che, ai fini dell'adeguamento annuale della quota relativa all'energia elettrica, il valore iniziale di riferimento è costituito dal costo unitario dell'energia elettrica assunto nel Piano Economico-Finanziario posto a base di gara, pari a euro 0,24597/kWh. Il coefficiente annuale di adeguamento sarà pertanto determinato rapportando il costo medio dell'energia elettrica relativo al periodo oggetto di aggiornamento al predetto valore iniziale. Ai fini dell'adeguamento della quota relativa alla gestione e manutenzione, il valore iniziale di riferimento è costituito dall'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi, relativo al mese di deposito della proposta di Project Financing del Promotore. È pertanto necessario indicare il mese e l'anno di riferimento, poiché tale dato costituisce l'indice iniziale rispetto al quale saranno calcolati i successivi aggiornamenti. I successivi aggiornamenti saranno effettuati confrontando la media dell'indice relativa al periodo di competenza con il predetto indice iniziale, secondo le modalità stabilite nel documento «Adeguamento e rivalutazione del canone».

Chiarimento n. 39: RICHIESTA CHIARIMENTO IN MERITO ALLA POLIZZA FIDEJUSSORIA

Buon pomeriggio, in vista di eventuale aggiudicazione, considerando la durata complessiva della concessione pari a 25 anni e le comuni prassi del mercato assicurativo per il rilascio della Cauzione Definitiva ex art 117 c.10 del D.Lgs 36/2023 che non riescono a garantire tutto il lasso di tempo, chiediamo vs disponibilità ad accettare una polizza di durata quinquennale con possibilità di rinnovo o sostituzione; il mancato rinnovo da parte del garante originario non comporta motivo di escussione.

Restiamo in attesa.

Saluti



Risposta n. 39:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa preliminarmente che il richiamo all'articolo 117, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 attiene alla polizza assicurativa relativa ai rischi connessi all'esecuzione dei lavori. La garanzia riferita alla fase di gestione della concessione trova invece specifica disciplina nell'articolo 193, comma 6, del Codice e nella documentazione contrattuale. Non è necessario che la garanzia relativa alla fase di gestione sia rilasciata, sin dall'origine, dal medesimo garante per l'intera durata venticinquennale della concessione. È pertanto ammissibile una garanzia avente durata quinquennale, purché ne sia assicurata la continuità mediante tempestivo rinnovo ovvero mediante sostituzione con altra garanzia, senza alcuna interruzione della copertura e nel rispetto delle condizioni, degli importi e delle modalità previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione contrattuale. L'eventuale indisponibilità del garante originario al rinnovo non costituisce, di per sé, causa di escussione, a condizione che il Concessionario provveda, prima della scadenza, alla produzione di una garanzia rinnovata o sostitutiva pienamente efficace. Resta fermo che l'obbligo di assicurare senza soluzione di continuità la copertura prescritta grava sul Concessionario e che la mancata tempestiva costituzione della garanzia sostitutiva comporterà l'applicazione delle conseguenze previste dalla normativa vigente e dalla Convenzione.



Chiarimento n. 40: Richiesta di ulteriore chiarimento

Con riferimento a quanto indicato nel Disciplinare di gara, secondo cui, ai sensi dell'art. 11, comma 2, e dell'art. 41, comma 13, del D.Lgs. 36/2023, i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nella concessione risultano essere "CCNL Pulizia, facility management, servizi integrati – [K05]", come altresì ribadito nei successivi chiarimenti, si chiede alla Stazione Appaltante di precisare quale sia lo specifico CCNL assunto quale contratto collettivo di riferimento, tra i diversi contratti collettivi ricompresi nel settore K05.

Si rileva, infatti, che il codice K05 individua un settore/sottosettore della classificazione CNEL, denominato "Pulizia, facility management, servizi integrati", e non identifica, di per sé, uno specifico CCNL, essendo riconducibili al medesimo ambito più contratti collettivi caratterizzati da differenti codici e sottoscritti da diverse organizzazioni datoriali e sindacali quali, a titolo esemplificativo, i CCNL identificati dai codici CNEL K511 e K512, tra quelli maggiormente rappresentativi del settore indicato nel Disciplinare di gara.

La richiesta assume particolare rilievo ai fini dell'applicazione dell'art. 11, comma 4, del D.Lgs. 36/2023, secondo cui l'operatore economico può indicare nell'offerta il differente contratto collettivo da esso applicato, purché garantisca ai lavoratori le stesse tutele economiche e normative di quello indicato dalla Stazione Appaltante.

Inoltre, l'art. 11, comma 3, del D.Lgs. 36/2023 prevede espressamente che, in caso di indicazione di un contratto collettivo differente, l'operatore economico debba dichiarare che il contratto applicato garantisce ai dipendenti le medesime tutele e, a richiesta della Stazione Appaltante, produrre la relativa dichiarazione di equivalenza delle tutele.

Alla luce di quanto sopra, si chiede di indicare espressamente il codice e la denominazione dello specifico CCNL che la Stazione Appaltante considera quale parametro di riferimento per la verifica di equivalenza, non essendo il solo codice K05 sufficiente a individuare univocamente il contratto collettivo rispetto al quale effettuare il confronto previsto dall'art. 11 del D.Lgs. 36/2023.

**Risposta n. 40:**

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che il contratto collettivo assunto dalla Stazione Appaltante quale riferimento ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023 è il «CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi», identificato dal codice alfanumerico unico CNEL K511. L'indicazione «K05» contenuta nel Disciplinare individua il settore contrattuale di riferimento e deve pertanto essere letta, ai fini dell'individuazione dello specifico contratto collettivo applicabile, con riferimento al predetto CCNL, codice CNEL K511. Resta ferma la facoltà dell'operatore economico di indicare nell'offerta un differente contratto collettivo, purché questo garantisca ai lavoratori tutele economiche e normative equivalenti a quelle assicurate dal CCNL sopra indicato. In tale ipotesi, l'operatore economico dovrà presentare la dichiarazione di equivalenza e la relativa documentazione secondo quanto previsto dall'articolo 11 del D.Lgs. 36/2023, dall'Allegato I.01 al Codice e dalla documentazione di gara.



Chiarimento n. 41: Presenza di Nuovi Prezzi (NP) privi di Analisi dei Prezzi e troncamento descrittivo bloccante nel Computo Metrico Estimativo (CME)

Oggetto: Violazione dei principi di trasparenza, determinatezza dell'oggetto contrattuale, correttezza nella formulazione dell'offerta e parità di trattamento (Artt. 1, 2, 3 e 92 D.Lgs. 36/2023; Art. 1346 Cod. Civ.). Mancanza delle Analisi dei Prezzi per le voci contrassegnate come Nuovi Prezzi ("NP") ed elisione descrittiva nel Computo Metrico Estimativo (CME).

Testo del Chiarimento:

Dall'esame dettagliato del Computo Metrico Estimativo (elaborato *P001003396_012000_06_CME_COMPUTO METRICO ESTIMATIVO-compressed.pdf*), si rileva che a fronte di alcune voci riconducibili direttamente al Prezzario Regionale Abruzzo (es. codice ABR25_EL.065.030.010.f), risultano inserite numerose lavorazioni strategiche contrassegnate dalla sigla "NP" (Nuovo Prezzo) o che presentano palesi modifiche rispetto alle tariffe standard dei listini ufficiali.

A tal proposito, si evidenzia che:

1. Mancanza assoluta delle Analisi dei Nuovi Prezzi ("NP"): Per consolidata giurisprudenza amministrativa e in ossequio ai doveri di trasparenza e correttezza della Pubblica Amministrazione, l'introduzione di "Nuovi Prezzi" (NP) non desumibili direttamente dai listini ufficiali regionali o DEI impone alla Stazione Appaltante l'obbligo di allegare e pubblicare le relative Analisi dei Prezzi. Tali elaborati sono indispensabili per consentire ai concorrenti di verificare la congruità, la sicurezza e la reale composizione del prezzo unitario (scomposizione analitica dei costi di manodopera, materiali, noli, spese ufficio, utili e sicurezza), elemento ancor più vitale in una concessione con finanza di progetto dove l'investimento (CAPEX) incide direttamente sul Piano Economico Finanziario (PEF) e sulla determinazione del canone.
2. Troncamento descrittivo sistematico nel CME: Moltissime descrizioni delle lavorazioni (sia per le voci standard "ABR25" sia per quelle "NP") risultano fisicamente troncate, incomplete e illeggibili nelle colonne del PDF di progetto. Tale mutilazione del testo impedisce di comprendere l'esatto contenuto prestazionale delle lavorazioni, le caratteristiche tecniche dei materiali, le modalità esecutive e le prestazioni che l'Ente ritiene "comprese" nel prezzo a corpo o a misura stabilito.

La concomitanza di questi due fattori (l'impossibilità di decifrare le descrizioni troncate e l'assoluta mancanza delle analisi per le voci "NP") determina una totale indeterminatezza dell'oggetto contrattuale (in violazione dell'Art. 1346 Cod. Civ.) e impedisce agli Operatori Economici di formulare un'offerta economica consapevole, tecnica ed asseverabile dal punto di vista bancario.



Si chiede pertanto a codesta rispettabile Stazione Appaltante di:

- Pubblicare l'Elenco dei Nuovi Prezzi unitamente alle relative Analisi dei Prezzi (scomposizione analitica) per tutte le voci contrassegnate come "NP" o comunque modificate rispetto al prezziario ufficiale;
- Ripubblicare il Computo Metrico Estimativo (CME) in formato integrale, privo di troncamenti descrittivi e contenente l'indicazione chiara dei codici di riferimento completi per ciascuna voce;

Risposta n. 41:

Come già precisato in precedenti chiarimenti e secondo quanto previsto dalla documentazione di gara, ciascun operatore economico è tenuto a formulare autonomamente la propria offerta sulla base dei dati e delle indicazioni messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, delle verifiche e delle valutazioni effettuate, nonché della propria esperienza tecnica e organizzativa.

Spetta pertanto al concorrente sviluppare la propria soluzione progettuale, individuando le lavorazioni, le quantità, i materiali, le tecnologie e le modalità esecutive ritenute necessarie per assicurare la completa riqualificazione, messa a norma e funzionalità degli impianti oggetto della concessione.

Ciascun concorrente deve conseguentemente predisporre il proprio computo metrico estimativo, indicando e valorizzando tutte le lavorazioni previste dalla soluzione proposta, comprese quelle eventualmente ulteriori, sostitutive o diversamente quantificate rispetto alle indicazioni contenute nel PFTE. È pertanto compito del singolo operatore determinare i propri prezzi, costi di realizzazione, costi della manodopera, costi di gestione e ogni ulteriore onere connesso all'esecuzione degli interventi e alla gestione del servizio.

Tali elementi devono essere recepiti nel Piano economico-finanziario presentato dal concorrente, che dovrà rappresentare l'equilibrio economico-finanziario della specifica proposta formulata e dimostrarne l'adequazione e la sostenibilità per l'intera durata della concessione.

La partecipazione alla procedura presuppone, pertanto, che l'operatore economico, sulla base delle proprie valutazioni tecniche, economiche e finanziarie, ritenga di poter realizzare gli investimenti e svolgere le attività oggetto della concessione secondo condizioni di equilibrio economico-finanziario. L'investimento è posto a carico del Concessionario, che ne assume i rischi secondo quanto stabilito dalla documentazione contrattuale.

Il recupero e la remunerazione dell'investimento avverranno nel corso della concessione mediante il canone previsto dalla documentazione di gara, secondo le condizioni risultanti dall'offerta e dal Piano economico-finanziario, tenuto conto delle prestazioni effettivamente rese, dei livelli di



performance conseguiti e degli eventuali meccanismi di rettifica, decurtazione e applicazione delle penali previsti dagli atti contrattuali.

Le voci e i prezzi riportati nel Computo metrico estimativo posto a base di gara, comprese le voci identificate come nuovi prezzi, costituiscono riferimenti utilizzati ai fini della stima preliminare dell'investimento e non limitano l'autonomia progettuale, tecnica, economica e organizzativa dell'operatore né lo esonerano dalla determinazione dei prezzi e dei costi relativi alla propria proposta.

Le descrizioni delle lavorazioni devono essere considerate congiuntamente agli ulteriori elaborati progettuali e alle prescrizioni prestazionali e funzionali contenute nella documentazione di gara, che definiscono il quadro complessivo degli obiettivi e dei risultati richiesti.

Resta pertanto in capo al concorrente l'onere di formulare, sulla base della propria esperienza, delle verifiche effettuate e della propria organizzazione d'impresa, una soluzione tecnicamente completa e idonea al conseguimento delle prestazioni richieste, nonché un'offerta economica e un Piano economico-finanziario coerenti con tutte le attività e i costi necessari alla realizzazione degli interventi e alla successiva gestione della concessione.

Chiarimento n. 42: Incoerenze geometriche e dimensionali tra calcoli illuminotecnici e altezza dei pali reali da fornire

Oggetto: Contraddittorietà e vizi di progettazione illuminotecnica (Norma UNI EN 13201-2) - Disallineamento tra l'altezza della sorgente luminosa (quota Z) inserita nei software di calcolo e l'altezza reale dei pali/sostegni previsti per la fornitura.

Testo del Chiarimento:

Da un'analisi comparativa tra i Calcoli Illuminotecnici (elaborato *P001003396_025000_19_CI*) e la Tabella Punti Luce dello Stato di Progetto (TAB.PLU.SDP), emerge una sistematica e grave incongruenza geometrica per svariate vie e tratte del territorio comunale.

Nello specifico, in numerosi progetti illuminotecnici (si veda ad esempio il calcolo per la tratta Z33, in cui l'altezza della sorgente luminosa "Altez.App. H" è impostata geometricamente a 6,50 metri), la documentazione d'appalto o i relativi elaborati distributivi prevedono la fornitura e posa in opera di pali con altezza fuori terra di soli 4,00 o 5,00 metri. Analogο disallineamento si riscontra in altre sezioni di calcolo (es. Z15 impostata con sorgente a 7,50 metri, Z11_2 impostata a 9,00 metri, a fronte di pali di altezza nominale inferiore indicati a computo o a livello tabellare per le medesime vie).

Si evidenzia che una riduzione dell'altezza di installazione reale della sorgente luminosa rispetto a



quella simulata nel software (es. da 6.5m a 4m) altera radicalmente la distribuzione dei flussi, invalidando completamente i parametri di uniformità globale (U_o), uniformità longitudinale (U_l), illuminamento medio (E_{av}) e, soprattutto, incrementando in modo critico l'indice di abbagliamento fisiologico e debilitante (f_{TI}), in violazione dei limiti di sicurezza imposti dalla norma UNI EN 13201-2.

Si chiede di chiarire quale sia l'altezza reale dei sostegni da fornire per ciascuna tratta e, laddove confermata l'altezza dei pali inferiore, di ripubblicare i calcoli illuminotecnici corretti per le reali geometrie di installazione, con conseguente ricalcolo delle potenze e dei flussi necessari per garantire il rispetto dei requisiti illuminotecnici normativi.

Risposta n. 42:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che i calcoli illuminotecnici e le indicazioni dimensionali contenuti nel Progetto di fattibilità tecnico-economica costituiscono elaborazioni preliminari e rappresentative, predisposte ai fini della definizione del quadro tecnico ed economico dell'intervento, e non individuano una configurazione esecutiva vincolante che ciascun concorrente sia tenuto a riprodurre nella propria offerta.

Come espressamente previsto dalla documentazione di gara e già precisato nei precedenti chiarimenti, i dati, le quantità, le caratteristiche dimensionali e le indicazioni tecniche contenuti negli elaborati posti a base della procedura devono essere autonomamente verificati dall'operatore economico.

Ciascun concorrente è pertanto tenuto, sulla base dei dati messi a disposizione, delle verifiche effettuate e della propria esperienza tecnica e organizzativa, a elaborare la propria soluzione progettuale, individuando per ciascuna tratta la tipologia e l'altezza dei sostegni, la quota di installazione delle sorgenti luminose, gli apparecchi, le potenze, i flussi e ogni ulteriore parametro necessario.

I calcoli illuminotecnici del concorrente dovranno essere sviluppati in coerenza con le effettive geometrie e con le caratteristiche della soluzione proposta e dovranno dimostrare il rispetto dei requisiti prestazionali, illuminotecnici e di sicurezza previsti dalla normativa vigente e dalla documentazione di gara.

Le soluzioni proposte da ciascun concorrente e il relativo sviluppo nel successivo progetto esecutivo dovranno, inoltre, risultare coerenti e conformi ai criteri ambientali minimi applicabili, agli obiettivi di efficientamento e risparmio energetico previsti dalla documentazione di gara, nonché agli ulteriori requisiti tecnici, ambientali e prestazionali richiesti.

Il concorrente e, successivamente, il Concessionario dovranno dimostrare il rispetto di tali condizioni in tutte le pertinenti fasi della procedura e dell'esecuzione contrattuale, a partire dalla



formulazione dell'offerta e dai relativi calcoli giustificativi, proseguendo nella progettazione esecutiva e nella realizzazione degli interventi, sino alle verifiche, ai collaudi e alla gestione del servizio.

Spetta, quindi, al singolo operatore definire e valorizzare nel proprio computo metrico estimativo tutte le forniture e le lavorazioni necessarie alla realizzazione della soluzione proposta, recependone i relativi costi nel proprio Piano economico-finanziario e assicurandone l'adequatezza e la sostenibilità per l'intera durata della concessione.

L'esatta configurazione degli interventi sarà sviluppata nel successivo progetto esecutivo predisposto dal Concessionario, che dovrà risultare coerente con la soluzione offerta in sede di gara e integrare le verifiche, i rilievi e gli approfondimenti necessari a garantire la completa conformità normativa e funzionale dell'infrastruttura.

Non si rende pertanto necessaria la ripubblicazione dei calcoli illuminotecnici contenuti nel PFTE, restando in capo a ciascun concorrente la redazione dei calcoli riferiti alla propria soluzione progettuale e alle relative geometrie di installazione.

Chiarimento n. 43: Gravi incongruenze e disallineamenti di potenza tra calcoli illuminotecnici e riepiloghi energetici

Oggetto: Errata determinazione delle potenze attive di progetto - Difficoltà bloccanti tra i file di calcolo illuminotecnico e i quadri di riepilogo energetico e di consumo del PFTE.

Testo del Chiarimento:

Si segnalano macroscopici errori materiali e incongruenze nei dati di potenza elettrica inseriti all'interno dei report di calcolo illuminotecnico (elaborato *P001003396_025000_19_CI*), i quali inficiano direttamente l'attendibilità dei consumi energetici stimati, del calcolo del risparmio atteso, dell'indice IPEI e del conseguente equilibrio economico-finanziario della concessione (PEF).

A titolo esemplificativo ma non esaustivo, si evidenziano i seguenti casi di evidente disallineamento:

1. Report "PARK_20": Nella sezione "Informazioni Apparecchi" e "Puntamenti" (pagg. 2-3) sono previsti 5 apparecchi con potenza nominale di 25,00 W ciascuno (per un totale reale di 125,00 W). Tuttavia, nella sezione "1.4 Calcolo Energetico", alla voce "Potenza Totale" viene riportato un valore incongruente pari a 90,00 W.
2. Report "ROTAT_AS1": Sono previsti 4 apparecchi con potenza nominale di 38,30 W ciascuno, il cui assorbimento complessivo è pari a 153,20 W. Ciononostante, nel "Calcolo Energetico" (pag. 4) viene dichiarata una "Potenza Totale" incongruente di

solì 140,00 W.

3. Report "PIAZZA 6.2": Nella sezione "Informazioni Apparecchi/Rilievi" (pag. 3) vengono inseriti in legenda e descritti 9 apparecchi da 23,40 W (Sorg-A, totale 210,60 W). Tuttavia, nella tabella "Calcolo Energetico" dello stesso documento, vengono conteggiati ai fini del consumo complessivo 13 apparecchi da 23,40 W e 8 apparecchi da 17,20 W (per un totale di 441,80 W), introducendo una totale asimmetria tra la simulazione fisica dei puntamenti e il computo energetico.
4. Report "PIAZZA5": La sezione "Informazioni Sorgenti" (pag. 4) riporta la presenza di 72 sorgenti LED da 2,92 W e 24 da 2,92 W. Al contrario, la tabella dei puntamenti reali e la potenza di sistema si basano su 6 apparecchi da 35,00 W e 1 da 70,20 W (totale 280,20 W), rendendo il report intrinsecamente contraddittorio e privo di una chiara scomposizione tecnica del carico elettrico simulato.

Tali disallineamenti sistematici dimostrano che i dati di potenza attiva inseriti per simulare i livelli di illuminamento non corrispondono a quelli effettivamente computati per i consumi globali a base d'asta. Si chiede di chiarire la natura di tali gravi discrepanze e di procedere alla rettifica e ripubblicazione di tutti i report illuminotecnici ed energetici di progetto, garantendo la perfetta corrispondenza tra le potenze fisiche simulate, le potenze elettriche computate nel PEF e i relativi canoni di gestione.

Risposta n. 43:

Con riferimento al quesito formulato, si precisa che i calcoli illuminotecnici, le potenze e i riepiloghi energetici contenuti nel Progetto di fattibilità tecnico-economica costituiscono elaborazioni preliminari e rappresentative, predisposte ai fini della definizione del quadro tecnico ed economico dell'intervento, e non individuano la configurazione impiantistica esecutiva che ciascun concorrente è tenuto a riprodurre nella propria offerta.

Come espressamente previsto dalla documentazione di gara e già precisato nei precedenti chiarimenti, i dati relativi al numero e alla tipologia degli apparecchi, alle potenze, ai flussi luminosi, ai consumi e ai risparmi energetici devono essere considerati congiuntamente agli ulteriori elaborati progettuali e devono essere autonomamente verificati dall'operatore economico.

Ciascun concorrente è pertanto tenuto, sulla base dei dati e dei consumi messi a disposizione dalla Stazione Appaltante, dello stato degli impianti, delle verifiche effettuate e della propria esperienza tecnica e organizzativa, a elaborare una propria soluzione progettuale, individuando gli apparecchi, le potenze, i flussi, i sistemi di regolazione e ogni ulteriore elemento necessario al conseguimento delle prestazioni richieste.

I calcoli illuminotecnici ed energetici predisposti dal concorrente dovranno risultare



reciprocamente coerenti e rappresentare in maniera univoca il numero e la tipologia degli apparecchi proposti, le relative potenze, i consumi complessivi, i risparmi energetici conseguibili e gli ulteriori parametri assunti ai fini della formulazione dell'offerta.

Spetta al singolo operatore determinare e valorizzare nel proprio computo metrico estimativo tutte le forniture e le lavorazioni previste dalla soluzione proposta, nonché recepire nel proprio Piano economico-finanziario i relativi costi, consumi, risparmi e fabbisogni gestionali.

Il Piano economico-finanziario posto a base di gara rappresenta un modello preliminare di equilibrio dell'operazione. Ciascun concorrente è tenuto a predisporre e presentare il proprio Piano economico-finanziario asseverato, costruito sulla specifica soluzione tecnica offerta e idoneo a dimostrarne l'adeguatezza e la sostenibilità per l'intera durata della concessione, tenuto conto dell'investimento e dei rischi posti a carico del Concessionario.

Le soluzioni proposte, i relativi calcoli e il successivo progetto esecutivo dovranno risultare conformi ai criteri ambientali minimi applicabili, agli obiettivi di efficientamento e risparmio energetico e agli ulteriori requisiti tecnici, ambientali, illuminotecnici e prestazionali previsti dalla documentazione di gara. Il rispetto di tali condizioni dovrà essere dimostrato dall'operatore in tutte le pertinenti fasi, dall'offerta alla progettazione esecutiva, sino alla realizzazione, alle verifiche, ai collaudi e alla gestione del servizio.

Il progetto esecutivo predisposto dal Concessionario dovrà sviluppare e approfondire la soluzione presentata in sede di gara, garantendone la coerenza tecnica ed economica e la completa conformità normativa e funzionale.

Non si rende pertanto necessaria la rettifica o la ripubblicazione delle simulazioni preliminari contenute nel PFTE, restando in capo a ciascun concorrente la predisposizione di calcoli illuminotecnici ed energetici coerenti con la propria soluzione progettuale e con il proprio Piano economico-finanziario.



Oggetto: Disallineamento nel censimento e nei calcoli di potenza per i sostegni con multiple sorgenti

Dall'esame dello Stato di Fatto e dello Stato di Progetto (tabelle censimento punti luce ed elaborati grafici SDP), si rileva una forte discrepanza metodologica ed energetica in merito alla gestione dei sostegni dotati di sbraccio triplo (punti luce tripli, es. installazioni in *Piazza Gabriele Rossetti, Corso de Parma, Corso Mazzini, Via dei Conti Ricci, Via Petrarca*).

Si richiede di chiarire in modo univoco se la definizione e il computo dei "punti luce" a base di gara sia riferita al numero di sostegni fisici o al numero complessivo di corpi illuminanti installati, fornendo un riepilogo numerico allineato ed esatto delle forniture e delle potenze per tutti i pali con sbraccio multiplo (doppio o triplo), al fine di evitare gravi squilibri contrattuali in fase di esecuzione.

Alla luce delle gravi carenze e delle incoerenze sopra esposte, lo scrivente Operatore Economico formula inoltre formale istanza di proroga del termine di presentazione delle offerte per un periodo non inferiore a 45 (quarantacinque) giorni, decorrenti dalla data di effettivo rilascio di tutta la documentazione integrativa e dei chiarimenti richiesti.



Risposta n. 44:

Con riferimento al primo quesito, si precisa che, ai fini della predisposizione della soluzione progettuale e dei relativi calcoli illuminotecnici ed energetici, deve essere operata una distinzione tra il sostegno fisico e i singoli apparecchi illuminanti installati sul medesimo sostegno.

In presenza di sostegni dotati di più bracci o più sorgenti, ciascun apparecchio illuminante deve essere considerato autonomamente ai fini della determinazione della potenza installata, dei consumi energetici, dei flussi luminosi e delle attività di fornitura, installazione e manutenzione. Il sostegno costituisce invece l'elemento strutturale sul quale possono essere installati uno o più apparecchi.

Le tabelle di censimento e gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnico-economica costituiscono una ricognizione preliminare dello stato degli impianti e, in taluni casi, assumono come unità di censimento il sostegno fisico. Tali elaborati non costituiscono pertanto un computo esecutivo né un riepilogo vincolante delle forniture che ciascun concorrente è tenuto a riprodurre nella propria offerta.

Come espressamente previsto dalla documentazione di gara e già precisato nei precedenti chiarimenti, ciascun operatore economico è tenuto, sulla base dei dati messi a disposizione, dello stato dei luoghi, dei consumi indicati, delle verifiche effettuate e della propria esperienza tecnica e organizzativa, a sviluppare autonomamente la propria soluzione progettuale.

Spetterà conseguentemente al concorrente verificare il numero e le caratteristiche dei sostegni e degli apparecchi esistenti, individuare quelli da mantenere, sostituire, integrare o installare e rappresentare in modo univoco, nei propri elaborati, il numero dei sostegni, il numero degli apparecchi previsti, le relative potenze e i consumi complessivi.

I relativi costi, consumi e risparmi energetici dovranno essere recepiti nel Piano economico-finanziario asseverato, assicurandone la coerenza con la proposta tecnica e la sostenibilità per l'intera durata della concessione.

Le soluzioni proposte e il successivo progetto esecutivo dovranno risultare conformi ai criteri ambientali minimi applicabili, agli obiettivi di efficientamento e risparmio energetico e agli ulteriori requisiti tecnici, illuminotecnici, ambientali e prestazionali previsti dalla documentazione di gara. Non si rende pertanto necessaria la pubblicazione di un ulteriore riepilogo numerico delle forniture e delle potenze, dovendo ciascun concorrente predisporre i propri elaborati e calcoli in relazione alla specifica soluzione proposta.

Con riferimento alla contestuale istanza di proroga, si comunica che non sussistono i presupposti per il relativo accoglimento.

Il bando di gara è stato trasmesso in data 31 luglio 2026 e il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato al 7 settembre 2026. Il termine assegnato risulta superiore al termine minimo



La determinazione del termine è stata effettuata tenendo conto, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, del D.Lgs. 36/2023, della natura e della complessità dell'affidamento e degli adempimenti necessari alla predisposizione dell'offerta.

Successivamente alla pubblicazione della procedura non sono intervenute modifiche significative degli atti o dei documenti di gara, né la presente risposta introduce variazioni delle prestazioni, degli obiettivi o delle condizioni originariamente stabilite dalla lex specialis. Non ricorrono pertanto le circostanze previste dall'articolo 92, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 che rendano necessaria una proroga.

La richiesta di differimento di almeno 45 giorni, decorrenti dalla pubblicazione di ulteriore documentazione, non può pertanto essere accolta, non essendo prevista la pubblicazione della documentazione integrativa indicata nell'istanza.